SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 154

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 giugno 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI PRESIDENZIALI

**Ministero della giustizia**



**Ministero della transizione ecologica**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2021, n. **97**.

**Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per esami, alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 3 novembre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 4113 del 9 aprile 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Modalità di accesso e bando di concorso*

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 164, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

*Prova preselettiva*

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. Il numero massimo di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nel bando di concorso in un numero pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3.

*Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante e individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico - gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 4.

*Prove di esame*

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte sulle seguenti materie:

*a)* architettura, sviluppo, verifica e rilascio di applicativi *software;*

*b)* progettazione ed utilizzo efficiente dei *database management systems* (D.B.M.S.).

3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:

*a)* gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;

*b)* architettura delle reti di telecomunicazione;

*c)* sicurezza informatica.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:

*a)* elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

*b)* informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;

*c)* ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso.

7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5.

*Titoli*

1. La commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 7, del seguente ordine di preferenza:

*a)* abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 3;

*b)* dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 2;

*c)* lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1.

2. I titoli di cui al comma 1 non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame. Il punteggio attribuito ai titoli è finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 6.

*Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale*

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 7, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

Art. 7.

*Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi*

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e valutando, in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all'articolo 5. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: criterio di preferenza di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - previo avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

*Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 maggio 2021

*Il Ministro:* LAMORGESE

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

*Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2021*
*Foglio n. 1980*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 ottobre 2005, n. 249, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 giugno 2017, n. 144.

— Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 novembre 2018, n. 258, Suplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 164 *(Accesso al ruolo dei direttivi informatici).* — 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* godimento dei diritti politici;

*b)* età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
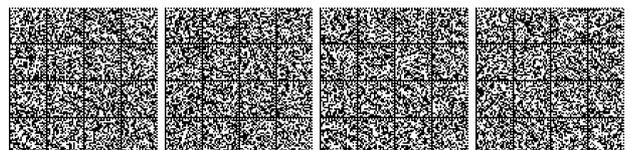
*c)* idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*d)* laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

*e)* qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

*f)* gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il seguente:

«Art. 64 *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Abrogato.

2. Abrogato.

2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese (536), anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-*quater*. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-*bis*, comma 01.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

*a)* al modello architetturale e organizzativo del sistema;

*b)* alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

*c)* agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

*d)* alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

*e)* ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

*f)* alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-*septies*. Abrogato.

2-*octies*. Abrogato.

2-*nonies*. L'accesso di cui al comma 2-*quater* può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-*decies*. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-*undecies*. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-*duodecies*. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significati-

vo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con linee guida.
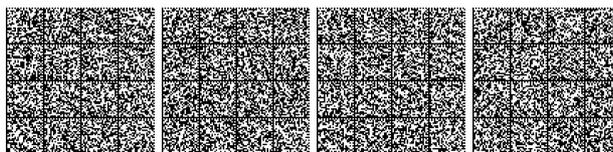
3. Abrogato.

3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 luglio 2007, n. 157, Supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 7 ottobre 2009, n. 233.

— Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 gennaio 2020, n. 7.

— Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 gennaio 2020, n. 7.

— Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 luglio 2008, n. 168, Supplemento ordinario.

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 7 *(Concorso per esame)*. — (*Omissis*).

2-*bis*. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.».

*Note all'art. 3:*

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 9 *(Commissioni esaminatrici)*. — (*Omissis*).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

*Note all'art. 5:*

— Per il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 6:*

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— Per il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra *ex* combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra *ex* combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

20-*bis*) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

*a)* dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

*b)* dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

*c)* dalla maggiore età.».

*Note all'art. 8:*

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

**21G00105**

DECRETO 14 maggio 2021, n. **98**.

**Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per esami, alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 131, «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei direttivi logistico-gestionali;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 3 novembre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 4112 del 9 aprile 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modalità di accesso e bando di concorso*

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 155, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

*Prova preselettiva*

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. Il numero massimo di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nel bando di concorso in un numero pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3.

*Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'Amministrazione emanante e individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un nu-

mero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 4.

*Prove di esame*

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia del diritto amministrativo.

3. La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia della contabilità di Stato.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:

*a)* diritto costituzionale;

*b)* diritto dell'Unione europea;

*c)* scienze delle finanze;

*d)* ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5.

*Titoli*

1. La commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 7, del seguente ordine di preferenza:

*a)* abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'articolo 155, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 3;

*b)* dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'articolo 155, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 2;

*c)* lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1.

2. I titoli di cui al comma 1 non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame. Il punteggio attribuito ai titoli è finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 6.

*Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale*

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 7, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

Art. 7.

*Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi*

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e valutando, in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all'articolo 5. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: criterio di preferenza di cui all'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

*Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 9.

*Abrogazioni*

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 131.
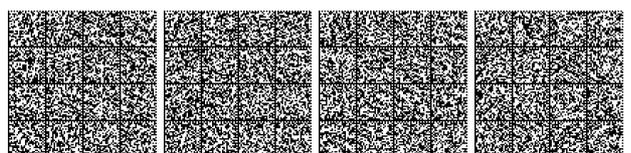
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 maggio 2021

*Il Ministro:* LAMORGESE

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

*Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2021*
*Foglio n. 1969*

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

— Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2018, n. 258, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2005, S.O.:

«Art. 155 (*Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali*). — 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* godimento dei diritti politici;

*b)* età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

*c)* idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*d)* laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

*e)* qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

*f)* gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il seguente:

«Art. 64 (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*). — 1. — 2.

2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese (536), anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-*quater*. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 01.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

*a)* al modello architetturale e organizzativo del sistema;

*b)* alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

*c)* agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

*d)* alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

*e)* ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

*f)* alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-*septies*. — 2-*octies*.

2-*nonies*. L'accesso di cui al comma 2-*quater* può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-*decies*. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-*undecies*. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-*duodecies*. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3.

3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005 «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2005, n. 293.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233.

— Il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 131, «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2014, n. 211.

— Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2020, n. 7.

— Il decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2020, n. 7.

— Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019 «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168, S.O.
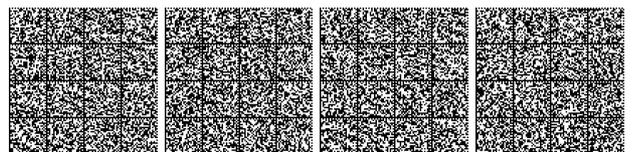
*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 7 (*Concorso per esame*). — (*Omissis*).

2-*bis*. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.».

*Note all'art. 3:*

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 9 (*Commissioni esaminatrici*). — (*Omissis*).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

*Note all'art. 5:*

— Per il testo dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 6:*

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— Per il testo dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 5 (*Categorie riservatarie e preferenze*). — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra *ex* combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra *ex* combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

20-*bis*) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

*a)* dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

*b)* dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

*c)* dalla maggiore età.».

*Note all'art. 8:*

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 9:*

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 131, abrogato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

**21G00106**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2021.

**Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Amantea.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'ari 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Antonia Maria Grazia Surace, dal viceprefetto dottor Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dottor Berardino Nuovo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'iterno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021, foglio n. 1961*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 17 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Cosenza, nella relazione del 13 maggio 2021, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svoltasi in data 11 maggio 2021, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore distrettuale aggiunto antimafia e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito, sin dal suo insediamento, l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Le iniziative promosse dalla commissione sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria, in primo luogo, ha provveduto a riorganizzare l'apparato burocratico in considerazione della rilevata carenza quantitativa e qualitativa di figure professionali disponibili; i settori nei quali sono suddivisi i vari uffici comunali sono stati ridotti da otto a cinque e sono state ridistribuite, tra questi, le competenze e le funzioni di ciascuno, in attesa di poter avviare le procedure selettive per l'assunzione di altro personale finora inibite dalla mancata approvazione dei rendiconti di bilancio di anni precedenti.

A questo proposito, la commissione straordinaria, sopperendo al ritardo della passata amministrazione, ha provveduto ad approvare il rendiconto di gestione relativo alle annualità 2016 e 2017, mentre sono in fase di redazione finale i rendiconti per le annualità 2018 e 2019 ed il bilancio di previsione 2021.

Al fine di potenziare l'azione amministrativa, l'organo di gestione straordinaria ha approvato il piano triennale per l'informatizzazione dell'ente adottando, nel contempo, una serie di iniziative volte al miglioramento del sistema di digitalizzazione dell'ente. A tale scopo, oltre alla realizzazione di un nuovo sito *web* istituzionale, sono stati rivisitati i contratti relativi alla connettività della rete mobile, adeguandoli alle esigenze delle scuole e degli uffici comunali; inoltre, è in corso la sostituzione del materiale informatico in dotazione agli uffici ed è stata realizzata una rete LAN conforme alle normative di legge.

L'organo di gestione straordinaria, anche al fine di evitare ulteriori carichi lavorativi sulla struttura burocratica, già insufficiente, ha istituito un'unità operativa autonoma per la definizione del contenzioso pendente, partendo da quello decorrente dall'anno 2016 e provvedendo per il pregresso, all'istruttoria di una considerevole parte delle istanze di insinuazioni alla massa passiva. Ha provveduto, altresì, a trasmettere all'organismo straordinario di liquidazione nominato a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, il contenzioso di competenza e le istanze di liquidazione di crediti. Per ridurre i costi derivanti dalle consulenze legali, l'ufficio ha provveduto ad una autonoma difesa per il contenzioso innanzi al giudice di pace.

La commissione straordinaria ha rivolto particolare attenzione al settore tecnico e urbanistico, con l'avvio programmato di una serie di lavori, tra cui assumono speciale rilievo quelli relativi all'edilizia scolastica; infatti, è stato approvato un progetto esecutivo e sono stati conseguentemente appaltati i lavori per Ia messa in sicurezza di un istituto scolastico, per un importo complessivo di quasi 5 milioni di curo. Un ulteriore importante iniziativa avviata dall'organo straordinario è quella relativa al porto turistico di Amantea, per i cui lavori di ampliamento - finanziati dalla regione per un rilevante importo economico - sono in corso le procedure di acquisizione dei necessari pareri ai fini dell'approvazione del progetto.
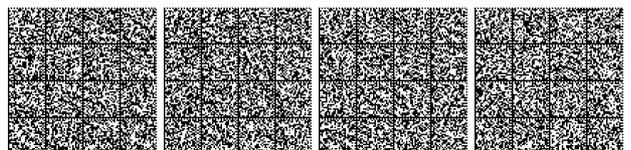
L'organo di gestione straordinaria ha, altresì, assicurato priorità di intervento per alcuni lavori indispensabili ad alleviare i danni provocati dalle mareggiate invernali in alcune località del lungomare tirrenico, mentre un ulteriore finanziamento è stato ottenuto per migliorare la rete idrica urbana.

Gli interventi sopradescritti necessitano di essere portati a termine dalla stessa commissione straordinaria, in considerazione del fatto che i lavori programmati o in fase di esecuzione riguardano settori di attività sui quali notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata.

A tutela del patrimonio immobiliare dell'ente, la commissione straordinaria ha avviato verifiche sulle assegnazioni dei circa 170 alloggi di edilizia popolare, al fine di accertare le occupazioni *sine titulo*, dare esecuzione ai provvedimenti di sgombero rimasti finora ineseguiti, riscuotere i canoni non versati dagli occupanti aventi diritto, nonchè procedere all'approvazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi comunali disponibili.

Significative sono le iniziative intraprese in ambito sociale, come quelle concernenti l'approvazione di misure di sostegno ai nuclei familiari più esposti a situazioni di marginalità con l'attivazione di bandi finalizzati all'erogazione di buoni spesa ed alla distribuzione periodica di pacchi alimentari. Sono inoltre state avviate azioni finalizzate a favorire il sostegno all'inclusione lavorativa dei soggetti percipienti reddito di cittadinanza, nonché dei cittadini *ex* percettori di ammortizzatori sociali in deroga, per l'impiego in progetti di manutenzione del territorio e del verde pubblico finanziati con risorse del programma operativo nazionale - sostegno per l'inclusione attiva PON SIA (non utilizzate dal 2016).

Altrettanto incisive sono le attività indirizzate al risanamento finanziario dell'ente, settore nel quale è stato riscontrato un diffuso disordine nell'esercizio corrente delle pratiche amministrative, con l'avvio di azioni volte a ridurre la fascia di evasione dei tributi locali, a potenziare le capacità di riscossione dell'ente e ad implementare le dotazioni informatiche del servizio. A tale scopo, la terna commissariale ha riferito che sono stati effettuati accertamenti per omesso o parziale versamento delle imposte IMU e TASI, iniziando da quelle relative all'anno 2015, ed inoltre sono state avviate le procedure di distacco o di riduzione della fornitura idrica nei confronti dei grandi morosi del servizio idrico integrato.

La commissione, altresì, ha in progetto di riorganizzare i ruoli relativi all'occupazione del suolo pubblico, aggiornare gli strumenti regolamentari concernenti i tributi comunali e avviare il censimento della numerazione civica cittadina che, una volta concluso, consentirà di migliorare l'identificazione degli utenti inadempienti con effetti positivi sulle relative procedure di riscossione dei tributi locali in un ente strutturalmente deficitario.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 27 maggio 2021

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

**21A03855**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2021.

**Scioglimento del consiglio comunale di Campagnano di Roma e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Campagnano di Roma (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 maggio 2021, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campagnano di Roma (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Paola Suppa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Campagnano di Roma (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Fulvio Fiorelli.

Il citato amministratore, in data 17 maggio 2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 7 giugno 2021.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campagnano di Roma (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Paola Suppa, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 12 giugno 2021

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

**21A03852**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2021.

**Scioglimento del consiglio comunale di Massarosa e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Massarosa (Lucca);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massarosa (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giuseppina Cassone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Massarosa (Lucca), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 giugno 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 giugno 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massarosa (Lucca) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppina Cassone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lucca.

Roma, 12 giugno 2021

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

**21A03853**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2021.

**Scioglimento del consiglio comunale di Merlino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Merlino (Lodi);

Considerato altresì che, in data 6 giugno 2021, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Merlino (Lodi) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Merlino (Lodi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giancarlo Premoli.
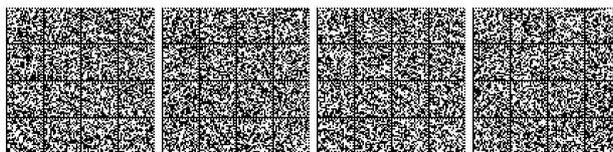
Il citato amministratore, in data 6 giugno 2021, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Merlino (Lodi).

Roma, 12 giugno 2021

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

**21A03854**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2021.

**Differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 3-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'art. 7, comma 2, lettera *l)*, prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l'art. 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

Visto l'art. 148, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 2021;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2021, per il periodo di imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto,

nonché i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Considerate le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e il perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la diffusione del virus COVID-19;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali*

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2021

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1700*

**21A03986**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2021.

**Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2021. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2021.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2020, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 29 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 31 marzo 2021 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determina-

to dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
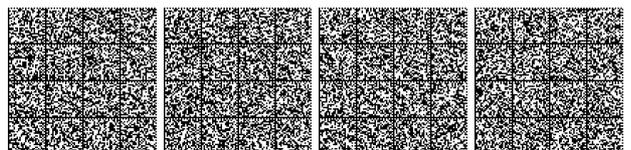
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2021, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2021.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2021, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2021

*Il dirigente generale:* CAPPIELLO

ALLEGATO *A*
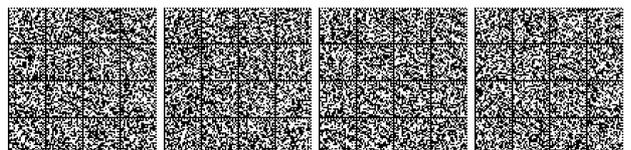
**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA** (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2021
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2021

| *CATEGORIE DI OPERAZIONI* | *CLASSI DI IMPORTO in unità di euro* | *TASSI MEDI (su base annua)* | *TASSI SOGLIA (su base annua)* |
|---|---|---|---|
| APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 | 10,38 | 16,9750 |
| | oltre 5.000 | 7,85 | 13,8125 |
| SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 | 14,77 | 22,4625 |
| | oltre 1.500 | 14,38 | 21,9750 |
| FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | fino a 50.000 | 6,85 | 12,5625 |
| | da 50.000 a 200.000 | 4,94 | 10,1750 |
| | oltre 200.000 | 2,94 | 7,6750 |
| CREDITO PERSONALE | | 9,46 | 15,8250 |
| CREDITO FINALIZZATO | | 9,11 | 15,3875 |
| FACTORING | fino a 50.000 | 3,84 | 8,8000 |
| | oltre 50.000 | 2,28 | 6,8500 |
| LEASING IMMOBILIARE | | | |
| - A TASSO FISSO | | 3,39 | 8,2375 |
| - A TASSO VARIABILE | | 3,30 | 8,1250 |
| LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25.000 | 7,20 | 13,0000 |
| | oltre 25.000 | 6,41 | 12,0125 |
| LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 | 8,13 | 14,1625 |
| | oltre 25.000 | 4,92 | 10,1500 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA | | | |
| - A TASSO FISSO | | 1,86 | 6,3250 |
| - A TASSO VARIABILE | | 2,22 | 6,7750 |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 | 10,96 | 17,7000 |
| | oltre 15.000 | 7,34 | 13,1750 |
| CREDITO REVOLVING | | 15,86 | 23,8250 |
| FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | | 10,57 | 17,2125 |
| ALTRI FINANZIAMENTI | | 10,29 | 16,8625 |

**AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.**

**(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.**

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2020 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentita la Banca d'Italia — è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

*Rilevazione sugli interessi di mora*

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 — forniti a fini conoscitivi — si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

**21A03985**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 2021.

**Piano programmatico pluriennale per la revisione della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia e del ruolo degli ispettori, nonché revisione della dotazione organica dei sovrintendenti, dei sovrintendenti tecnici e degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, la tabella A allegata al medesimo decreto che stabilisce in 4.500 unità la dotazione organica della carriera dei di Polizia (3.700 unità dal 1° gennaio 2027), in 23.124 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori (23.834 unità dal 1° gennaio 2027), in 21.562 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti (24.000 unità dal 1° gennaio 2021) e in 51.870 unità la dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, la tabella A allegata al medesimo decreto che stabilisce in 646 unità la dotazione organica della carriera dei tecnici di Polizia (766 unità dal 1° gennaio 2027), in 1.900 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, in 1.838 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti (852 unità dal 1° gennaio 2027) e in 1.905 unità la dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato (1.000 unità dal 1° gennaio 2027);

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante il «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *ii)*, n. 7), che stabilisce che «la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia è ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità. Le unità da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera *t)*, con cui è altresì fissato, entro l'anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale. Con il medesimo decreto è gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 … nonché la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 …»;

l'art. 3, comma 3, che stabilisce che «Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.»;

l'art. 2, comma 1, lettera *fff)*, che ha previsto che «la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalle lettere *ll)* e *mm)*, è ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno;»;

l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, che ha, tra l'altro, rinominato il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

l'art. 2, comma 1, lettera *eee)*, che ha stabilito, tra l'altro, l'accesso del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, con decorrenza 1° gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno datato 9 dicembre 2016, con il quale è stata rideterminata la consistenza organica complessiva del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e, in particolare, l'art. 2, che ha fissato in 3.770 unità la dotazione organica del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, richiamata dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 agosto 2019, recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifico o tecnico e della carriera dei funzionari tecnici della Poli-

zia di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.»;
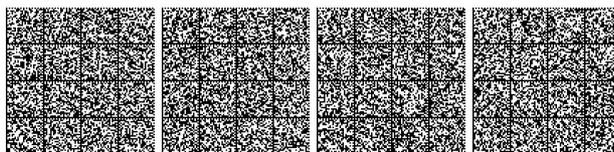
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza datato 3 agosto 2017 e, in particolare, l'art. 1, con il quale il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato è stato inquadrato, nello stesso ordine e con la medesima anzianità, nel nuovo ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

Attesa la necessità di dare attuazione alle richiamate disposizioni di legge attraverso l'adozione di un unico provvedimento, al fine di assicurare una disciplina organica della materia nel rispetto del principio di economicità degli atti amministrativi;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce il piano programmatico pluriennale per la revisione, entro il 1° gennaio 2027, della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia e del ruolo degli ispettori, nonché la revisione della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti, dei sovrintendenti tecnici e degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato.

Art. 2.

*Riduzione della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari di Polizia*

1. La dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia è ridotta, entro il 1°gennaio 2027, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ii)*, n. 7), del decreto legislativo n. 95 del 2017, da 4.500 unità a 3.700 unità, secondo le modalità indicate nell'allegata Tabella A, Sezione 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

*Incremento della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari tecnici di Polizia*

1. La dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica è incrementata, entro il 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ii)*, n. 7), del decreto legislativo n. 95 del 2017, da 646 unità a 766 unità, secondo le modalità indicate nell'allegata Tabella A, Sezione 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

*Incremento della dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato*

1. La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è incrementata, entro il 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ii)*, n. 7), del decreto legislativo n. 95 del 2017, da 23.124 unità a 23.834 unità, di cui 5.643 unità per la qualifica di sostituto commissario, secondo le modalità indicate nell'allegata Tabella A, Sezione 1.

Art. 5.

*Rideterminazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato*

1. La dotazione organica complessiva del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, è rideterminata in 24.000 unità al 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 2017, secondo le modalità indicate nell'allegata Tabella A, Sezione 1.

Art. 6.

*Riduzione della dotazione organica complessiva del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato*

1. La dotazione organica complessiva del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato è rideterminata al 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *fff)*, del decreto legislativo n. 95 del 2017, da 1.838 unità a 852 unità, secondo le modalità indicate nell'allegata Tabella A, Sezione 2.

Art. 7.

*Riduzione della dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato*

1. Ferma restando la riduzione della dotazione organica, pari a 1.865 unità, del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato è rideterminata da 1.905 unità in 1.000 unità al 1° gennaio 2021, secondo le modalità indicate nell'allegata Tabella A, Sezione 2.

Art. 8.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2021

*Il Ministro dell'interno*
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021.*
*Foglio n. 1957.*

ALLEGATO

## TABELLA A
Sezione I

| | UNITA' AL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2020 | | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 31/12/2026 | 01/01/2027 | |
| DG | 4.500 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3.700 |
| DS | | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| PD | | 709 | 709 | 707<br>-2 | 706<br>-1 | 704<br>-2 | 702<br>-2 | 697<br>-5 | 693<br>-4 | 688<br>-5 | 684<br>-4 | 680<br>-4 | 667<br>-13 | 659<br>-8 | 658<br>-1 | 658 | |
| VQ/VQA | | 1.595 | 1.595 | 1.574<br>-21 | 1.552<br>-22 | 1.525<br>-27 | 1.506<br>-19 | 1.487<br>-19 | 1.467<br>-20 | 1.442<br>-25 | 1.417<br>-25 | 1.384<br>-33 | 1.351<br>-33 | 1.323<br>-28 | 1.295<br>-28 | 1.295 | |
| CC/CM/VC | | 1.969 | 1.969 | 1.901<br>-68 | 1.867<br>-34 | 1.833<br>-34 | 1.799<br>-34 | 1.765<br>-34 | 1.730<br>-35 | 1.695<br>-35 | 1.660<br>-35 | 1.625<br>-35 | 1.590<br>-35 | 1.555<br>-35 | 1.520<br>-35 | 1.520 | |
| Sost.Com. | 23.124 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 23.834 |
| Isp. | | 17.481 | 17.481 | 17.526<br>45 | 17.551<br>25 | 17.623<br>72 | 17.695<br>72 | 17.757<br>62 | 17.819<br>62 | 17.881<br>62 | 17.943<br>62 | 18.005<br>62 | 18.067<br>62 | 18.129<br>62 | 18.191<br>62 | 18.191 | |
| Sov. | 21.562 | 21.562 | 24.000<br>1.654<br>784 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

**TABELLA A**
Sezione II

| | UNITA' AL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2020 | | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 31/12/2026 | 01/01/2027 | |
| **DGT** | | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | |
| **DST** | | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | |
| Ing. | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Fis. | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Chim. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Biol. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Psic. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| **PDT** | | **49** | **49** | **49** | **51** | **53** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | |
| Ing. | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Fis. | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Chim. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3<br>1 | 4<br>1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Biol. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2<br>1 | 3<br>1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Psic. | | 1 | 1 | 1 | 3<br>2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| **DTC/DTS** | | **351** | **351** | **351** | **368** | **403** | **410** | **410** | **410** | **410** | **410** | **410** | **410** | **410** | **410** | **410** | |
| Ing. | **646** | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | **766** |
| Fis. | | 115 | 115 | 115 | 122<br>7 | 135<br>13 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Chim. | | 32 | 32 | 32 | 32 | 36<br>4 | 40<br>4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Biol. | | 34 | 34 | 34 | 34 | 37<br>3 | 40<br>3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Psic. | | 35 | 35 | 35 | 45<br>10 | 60<br>15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| **CCT/CMT/VCTre** | | **216** | **216** | **241** | **249** | **266** | **271** | **271** | **271** | **271** | **271** | **271** | **271** | **271** | **271** | **271** | |
| Ing. | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Fis. | | 70 | 70 | 70 | 78<br>8 | 90<br>12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Chim. | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Biol. | | 29 | 29 | 29 | 29 | 34<br>5 | 39<br>5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Psic. | | 25 | 25 | 50<br>25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| **Sov.T.** | **1.838** | **1.838** | **1.838** | **1.838** | **1.838** | **1.750**<br>-88 | **1.661**<br>-89 | **1.572**<br>-89 | **1.483**<br>-89 | **1.393**<br>-90 | **1.303**<br>-90 | **1.193**<br>-110 | **1.083**<br>-110 | **973**<br>-110 | **852**<br>-121 | **852** | **852** |
| **Ag.-Ass. T.** | **1.905** | **1.905** | **1.000**<br>-905 | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

21A03837
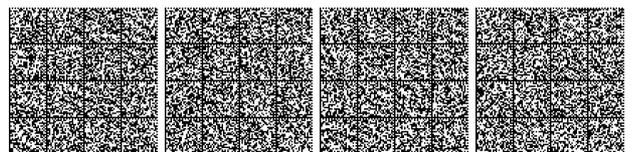
## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 maggio 2021.

**Attribuzioni delegate dalla Ministra della giustizia al Sottosegretario di Stato On. Francesco Paolo Sisto.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale è stata nominata Ministra della giustizia la prof.ssa Marta Cartabia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato per la Giustizia l'on. Anna Macina e l'on. Francesco Paolo Sisto;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2021 con il quale sono state determinate le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato on. Anna Macina e on. Francesco Paolo Sisto;

Considerato che l'on. Anna Macina, delegata, tra l'altro, agli affari in materia di magistratura onoraria e alla firma dei relativi atti, allo stato è impossibilitata alla sottoscrizione di predetti atti per ragioni personali;

Rilevata l'esigenza di garantire la prosecuzione degli incarichi della magistratura onoraria con la firma dei relativi atti concernenti le nomine, le conferme, le rinunce, le dimissioni e quant'altro;

Ritenuto di assegnare temporaneamente la delega sopra descritta all'on. Francesco Paolo Sisto, fino a cessate esigenze;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. Francesco Paolo Sisto, in considerazione dell'attuale impedimento del Sottosegretario di Stato on. Anna Macina, è delegato a sottoscrivere i decreti relativi alla magistratura onoraria fino a cessate esigenze.

Roma, 24 maggio 2021

*La Ministra:* CARTABIA

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1411*

**21A03856**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 23 giugno 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Rossellina», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'EDILIZIA STATALE E ABITATIVA
E GLI INTERVENTI SPECIALI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto prot. n. 404 del 14 dicembre 2018 di scioglimento degli organi sociali della cooperativa edilizia «Rossellina» - via Filippo De Grenet n. 6, e nomina del dott. Gilberto Bargellini, quale commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa, con la finalità primaria, di porre in essere tutti gli interventi necessari inerenti al dissesto statico del fabbricato sociale e degli alloggi sociali;

Visto il decreto prot. n. 2 del 2 gennaio 2020 con il quale la gestione commissariale della cooperativa è stata prorogata fino al 30 giugno 2020;

Vista la sentenza n. 8293/2020 del 9 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Roma ha, tra l'altro accertato e dichiarato, l'obbligo della cooperativa di trasferire a De Rosa Raffaele, De Rosa Fabrizio e De Rosa Rita, subentrati per successione ereditaria al socio assegnatario, la proprietà dell'alloggio e dell'annesso garage, previo risanamento del dissesto statico e delle infiltrazioni accertate dal CTU ing. Maffei;

Visto il successivo decreto prot. n. 137 del 29 luglio 2020, con cui veniva concessa la proroga fino al 31 dicembre 2020, per consentire di trovare la soluzione ai problemi in atto e la possibilità di recuperare le somme necessarie per far fronte agli interventi sull'edificio sociale, disposti con sentenza n. 8293/2020 del Tribunale di Roma;

Vista la delibera commissariale n. 3 del 3 agosto 2020, approvata con decreto prot. n. 147 del 7 agosto 2020, relativa al piano finanziario 2020 aggiornato a seguito dell'esito della sentenza n. 8293/2020 del Tribunale di Roma;

Vista la delibera commissariale n. 4/2020, approvata con decreto n. 211 del 27 novembre 2020 con cui il commissario governativo ha deliberato di procedere al recupero forzoso delle somme di cui al piano finanziario approvato, per dare esecuzione alla parte monetaria della sentenza n. 8293/2020 e, inoltre, di avanzare proposta al
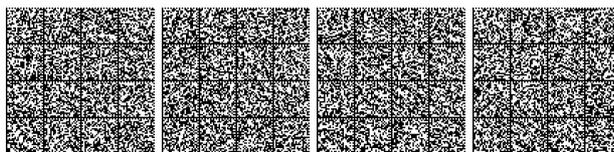
socio De Rosa di adempimento della parte della sentenza relativa all'esecuzione dei lavori per come individuati dal CTU ing. Maffei, per il tramite del condominio, in quanto unico soggetto legittimato a presentare progetto a sanatoria per le motivazioni di cui alla relazione del tecnico strutturista ing. Cortesi Giorgio;

Visto il decreto prot. n. 237 del 29 dicembre 2020 con il quale, al fine di effettuare l'ultimo tentativo per il recupero e il pagamento delle somme necessarie per far fronte agli interventi sull'edificio sociale, disposto con sentenza n. 8293/2020 del Tribunale di Roma, onde evitare la liquidazione coatta della società cooperativa, il mandato conferito al dott. Gilberto Bargellini per la gestione straordinaria della cooperativa edilizia «Rossellina» con sede in Roma è stato prorogato fino al 30 giugno 2021;

Vista la relazione del commissario governativo in data 14 maggio 2021, assunta al protocollo in data 17 maggio 2021 con il n. 4814, nella quale il medesimo rappresenta la necessità dell'apertura di una procedura concorsuale, con l'accertamento dell'insolvenza e poi procedere al suo soddisfacimento con le regole del concorso e nel rispetto della *par condicio creditorum*, mediante l'eventuale attivo ricavabile dal trasferimento in proprietà degli ultimi due alloggi anche agli attuali assegnatari provvisori alle condizioni previste dalla legge fallimentare;

Considerato che i soci hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la delibera del commissario governativo n. 3 del 3 agosto 2020, approvata con decreto ministeriale n. 147 del 7 agosto 2020;

Considerato che le somme deliberate con la predetta delibera non sembrano recuperabili in via giudiziale, attesa la responsabilità limitata dei soci rispetto alle obbligazioni sociali in assenza della volontà di questi di dare copertura alla insolvenza;

Vista la relazione integrativa del commissario governativo in data 28 maggio 2020, qui assunta in pari data al n. 5358, con cui rappresenta che il bilancio relativo all'esercizio 2020 reca una perdita di esercizio di euro 88.580,53, che azzera totalmente il patrimonio sociale;

Considerato che la perdita è generata in gran parte dagli oneri derivanti dalla sentenza n. 8293/2020 a cui i soci non hanno intenzione di dare ottemperanza;

Preso atto della situazione di insolvenza della cooperativa sulla base di quanto rappresentato dal commissario governativo;

Preso atto, altresì, dell'impossibilità di ricostituire gli organi sociali della cooperativa;

Vista la nota del 18 giugno 2021, assunta al protocollo in data 21 giugno 2021 con il n. 574, con la quale il commissario governativo, dott. Gilberto Bargellini, ha dichiarato, stante la situazione di illiquidità del sodalizio, di rinunciare ai compensi residui non ancora prelevati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio e la nomina del commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di affidare l'incarico di commissario liquidatore al dott. Gilberto Bargellini al fine di assicurare continuità nella gestione delle attività sociali;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Rossellina» con sede in Roma via Filippo de Grenet n. 6, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545/XVII del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di sottoposizione del sodalizio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214; cessano di conseguenza le funzioni del commissario governativo.

Art. 3.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (FI) il 9 febbraio 1971 codice fiscale BRGGBR 71B09G420I, è nominato commissario liquidatore della suddetta società.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero per lo sviluppo economico.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2021

*Il direttore generale:* CASAGRANDE

**21A03870**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2021.

**Scioglimento della «Edil plast società cooperativa a r.l.», in Sesto San Giovanni e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del com-

missario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale 11 febbraio 2020 n. 9/SGC/2020 con il quale la società cooperativa «Edil plast società cooperativa a r.l.» con sede in Sesto San Giovanni (MI) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile il dott. Andrea D'Isanto ne è stato nominato commissario governativo;

Vista l'istanza pervenuta il 15 ottobre 2020, con la quale il commissario governativo ha chiesto che per la società in parola sia adottato il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che dalla relazione del commissario governativo emergono gravi irregolarità gestionali nonché una sostanziale cessazione dell'attività della cooperativa, con conseguente impossibilità di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Richiamata la vigente circolare della competente direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (….);

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa;

Considerate le esigenze di celerità del procedimento nonché l'opportunità di salvaguardare il patrimonio informativo riguardante la procedura maturato dal medesimo professionista che ha svolto l'incarico di commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil plast società cooperativa a r.l.» con sede in Sesto San Giovanni (MI) (codice fiscale 09143580968), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea D'Isanto, nato a Roma il 2 marzo 1967 (codice fiscale DSNNDR67C02H501E), e domiciliato in Milano, via Privata Maria Teresa, n. 11, già commissario governativo.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2021

*Il direttore generale:* SCARPONI

**21A03857**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 giugno 2021.

**Procedura Pay-Back 5% - Anno 2021.** (Determina n. DG/781/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, il relativo comma 1 e comma 5, lettere *f)* ed f-*bis*) del predetto art. 48;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2012, n. 106;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA con la deliberazione del consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha riconosciuto alle aziende farmaceutiche la possibilità di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno al versamento, in favore delle regioni interessate, degli importi così come indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale (SSN);

Vista la determina AIFA 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2006, n. 227, con cui sono stati disposti dall'AIFA la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6% del prezzo al pubblico, come da determina dell'AIFA 30 dicembre 2005 («Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2005») ed il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno 2006, previa verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA 9 febbraio 2007 («Approvazione delle richieste relative alle aziende farmaceutiche, che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di *pay-back*»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2007, n. 43, con cui sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»);

Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014», a decorrere dall'anno 2014, ha dato la possibilità, per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta, di usufruire della sospensione della riduzione di prezzo del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge n. 296/2006, come disposta con determina AIFA 27 settembre 2006;

Vista, per quanto di interesse nel presente provvedimento, la determina AIFA 24 dicembre 2020, n. 1376 («Procedure di *pay-back* 5% - anno 2020»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2020, n. 322, che ha regolamentato, per l'anno 2020, la relativa procedura di *pay-back*, specificando i prezzi delle specialità medicinali rispetto alle quali le aziende intendevano avvalersi della sospensione del 5%, nonché i prezzi delle specialità medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%;

Vista la determina AIFA 18 gennaio 2021, n. 73 («Aggiornamento e sostituzione dell'allegato n. 2 alla determina n. 1376/2020 del 30 dicembre 2020, concernente: «Procedura *pay-back* 5% - anno 2020»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 2021, n. 16;

Ravvisata, anche per l'anno 2021, la necessità di procedere, con il presente provvedimento, a determinare i prezzi delle specialità medicinali delle aziende che intendono avvalersi della sospensione del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge n. 296/2006, nonché dei prezzi delle specialità medicinali delle aziende che non manifestano la detta volontà ovvero che, pur avendola manifestata, non procedono al versamento di quanto dovuto in favore delle regioni interessate;
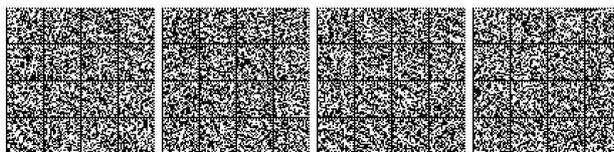
Preso atto che, ai fini della suddetta determinazione dei prezzi, anche per il procedimento di cui all'anno 2021, le eventuali differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi, quale conseguenza dall'applicazione del *pay-back* 5%, non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»);

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»);

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche e integrazioni («Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi»);

il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per l'accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione;

Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio del procedimento di *pay-back* 5% - anno 2021, pubblicata sul portale AIFA in data 9 giugno 2021, con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi, a decorrere dalle ore 14,00 della medesima data, attraverso il *link* «Procedimenti di *pay-back*», alla sezione AIFA *Front-End* dedicata, per prendere visione dell'elenco delle specialità medicinali per le quali è possibile avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5%, a fronte del versamento (*pay-back*) del relativo controvalore sui conti correnti appositamente indicati dalle singole regioni interessate;

Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - anno 2021, pervenute all'AIFA fino alla data del 18 giugno 2021;

Tenuto conto di tutte le altre comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla pec dedicata fino al 25 giugno 2021;

Per tutto quanto in premessa;

Determina:

Art. 1.

1. La metodologia di calcolo del *pay-back* 5% per l'anno 2021 (allegato 1) è parte integrante del presente provvedimento.

2. In funzione della applicazione della predetta metodologia, è approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e integrazioni («Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in classe A e H, (e, quindi, a carico del Servizio sanitario nazionale) per i quali sono ripristinati, con decorrenza dal 1° luglio 2021, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonché quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021, in ragione dell'applicazione del *pay-back*, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determina AIFA del 27 settembre 2006 (allegato 2).

3. I prezzi riportati nell'allegato 2, relativo a medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico, comprensivi dell'IVA, applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN e, altresì, della riduzione prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006.

4. I prezzi riportati nell'allegato 2, relativo a medicinali di classe H, sono prezzi massimi di cessione al lordo dell'eventuale ulteriore sconto SSN, applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN e comprensivi, altresì, della riduzione prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006.

Art. 2.

1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - anno 2021 dovranno provvedere, in favore delle regioni interessate ed entro l'anno 2021, a completare il versamento degli importi calcolati sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2020.

2. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti devono essere trasmesse entro l'anno 2021 all'apposita area dedicata al *pay-back* 5% - anno 2021 e all'indirizzo pec dedicato (AIFA *Front-End*: http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/).

Art. 3.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2021

*Il direttore generale:* MAGRINI

ALLEGATO *1*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL *PAY-BACK* 5% 2021

L'art. 1, commi 225 e 227, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni offre la possibilità, a partire dall'anno 2014, per le aziende farmaceutiche di usufruire della sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)*, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA del 27 settembre 2006. Si rende qui di seguito nota la metodologia di calcolo del *pay-back* 5% per l'anno 2021.

*A)* Procedura di calcolo

1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H che hanno aderito alla proroga del *pay-back* 5% per l'anno 2020, ai sensi della determina AIFA n. DG/1376/2020 del 24 dicembre 2020 concernente procedura *pay-back* 5% - anno 2020
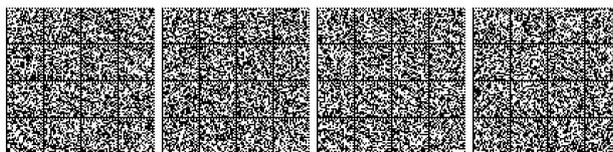
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020, ottenendo la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

2. Delle specialità individuate al punto 1 sono state considerate tutte quelle in fascia A e in fascia H commercializzate nel corso del 2020, aventi almeno un mese di consumi a carico del SSN.

3. Delle specialità individuate ai punti 1 e 2 sono state, inoltre, selezionate tutte quelle in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che hanno perso nel 2018 il requisito dell'innovatività, attribuito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera *b)*, legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Infine, si è tenuto conto di tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006, rispetto alle quali l'azienda farmaceutica non ha mai avuto la possibilità di esercitare l'opzione di adesione o meno alla proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

5. Relativamente all'insieme di specialità medicinali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati estratti i dati di consumo (n. di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), sia attraverso quello delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2020. I consumi utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono relativi ad ogni specialità medicinale che abbia almeno un mese di commercializzazione nel 2020.

6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata è stata calcolata nel seguente modo:

a. per i farmaci in fascia A:

i. erogati attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA 3 luglio 2006 e delle eventuale riduzione selettiva ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;

ii. per quelli erogati alle strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA 3 luglio 2006, e dello sconto SSN esclusivamente negoziato con l'AIFA, ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;

b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente e quello ridotto del 5%.

7. Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2020 successivamente riportato all'anno, ottenendo così l'importo totale di *pay-back* 2021 per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica. Tali differenze di prezzo sono state calcolate rispetto ai prezzi vigenti alla data del 31 dicembre 2020.

8. Laddove l'azienda farmaceutica decida di non prorogare il *pay-back* 5% al 2021, per una parte o per l'intero elenco delle proprie specialità medicinali, AIFA rende noto l'importo di *pay-back* che dovrà essere comunque versato alle regioni per i mesi del 2021 durante i quali essa ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo, ovvero, per l'anno oggetto del presente provvedimento poiché l'azienda beneficerà fino al 30 giugno 2021 di tale sospensione, il *pay-back* è stato calcolato per il periodo (1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021). Sono escluse tutte le specialità per le quali l'azienda titolare di A.I.C. abbia dato apposita comunicazione supportata da idonea documentazione con conseguente riduzione del prezzo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, per tali specialità l'importo di *pay-back* sarà calcolato esclusivamente per i mesi in cui l'azienda ha beneficiato della sospensione della riduzione del 5%.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)*, legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (legge finanziaria 2007), le aziende possono sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto dalla determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo anticipo diretto alle regioni del valore corrispondente al 5%. Il valore del *pay-back* è pertanto determinato sul prezzo a ricavo azienda come descritto al punto 6 (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto.

10. I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determina AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007, come modificata dalla determina AIFA del 15 giugno 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012).

*B)* Ambito di applicazione

Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 31 dicembre 2020, con l'esclusione dei prodotti emoderivati di origine estrattiva, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini, dell'ossigeno e di medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 euro (art. 1, comma 2, determina AIFA del 27 settembre 2006).

*C)* Dati di consumo

Ai fini del procedimento, sono stati utilizzati i seguenti dati di consumo:

per la farmaceutica convenzionata: i dati del flusso dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed - istituito dell'art. 68, comma 9, legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificato dall'art. 18, D.M. Salute 20 settembre 2004, n. 245) e quelli generati sulla base delle Distinte contabili riepilogative (DCR), 2020 aggiornate che AIFA riceve mensilmente dalle regioni;

per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco trasmessi dalle stesse aziende farmaceutiche (flusso istituito ai sensi del decreto ministeriale salute 15 luglio 2004), i dati della distribuzione diretta e per conto (flusso istituito ai sensi del decreto ministeriale salute 30 luglio 2007) acquisiti da NSIS con nota protocollo 0005241-26/04/2021-DGSISS-MDS-P ed aggiornati dall'NSIS al 22 aprile 2021.

Glossario:

(1) Convenzionata (classe *A)*: importo del *pay-back* ricavato sulla base del numero di confezioni di medicinali di fascia A erogate attraverso le farmacie aperte al pubblico, in regime di assistenza convenzionale.

(2) Non convenzionata (classe *A)*: importo del *pay-back* ricavato sulla base del numero di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per conto, o per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(3) Non convenzionata (classe *H)*: importo del *pay-back* derivante dal numero di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(4)=(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi del *pay-back* della convenzionata, della non convenzionata (classe *A)* e della non convenzionata (classe *H)*.

(5)=Nella piattaforma *pay-back* 5% 2021, il prezzo riportato nel prospetto «Confezioni in convenzionata» è da intendersi come prezzo al pubblico al netto delle riduzioni di legge (5% +5%).

ALLEGATO 2
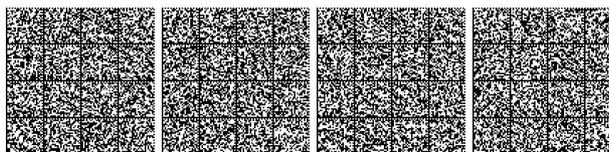
| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N05AX12 | ARIPIPRAZOLO | 043143027 | ABILIFY MAINTENA | 1 flaconcino IM 400 mg + 1 flaconcino solv 2 ml rilascio prolungato | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | H | 266,86 | X |
| R03AK11 | FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 042292019 | ABRIFF | 120 dosi sosp inal 50 mcg + 5 mcg | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 33,00 | X |
| R03AK11 | FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 042292021 | ABRIFF | 120 dosi sosp inal 125 mcg + 5 mcg | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 50,17 | X |
| R03AK11 | FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 042292033 | ABRIFF | 120 dosi sosp inal 250 mcg + 10 mcg | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 73,98 | X |
| G03FA01 | ESTRADIOLO/NORETISTERONE ACETATO | 034117010 | ACTIVELLE | 28 cpr riv 1 mg + 0,5 mg | NOVO NORDISK SpA | A | 8,77 | |
| M01AB16 | ACECLOFENAC | 032773032 | AIRTAL | orale sosp polv 30 bust 100 mg | ALMIRALL S.A. | A | 8,14 | X |
| A16AB05 | LARONIDASI | 035891011 | ALDURAZYME | 1 flaconcino EV 5 ml 500 U | GENZYME EUROPE B.V. | H | 665,00 | X |
| L01ED03 | ALECTINIB | 045267010 | ALECENSA | 56x4 cps 150 mg | ROCHE REGISTRATION GMBH | H | 6.460,00 | X |
| N02AB03 | FENTANIL | 039014028 | ALGHEDON | 3 cerotti transd 25 mcg/ora | ANGELINI SpA | A | 14,62 | X |
| N02AB03 | FENTANIL | 039014081 | ALGHEDON | 3 cerotti transd 50 mcg/ora | ANGELINI SpA | A | 23,38 | X |
| N02AB03 | FENTANIL | 039014143 | ALGHEDON | 3 cerotti transd 75 mcg/ora | ANGELINI SpA | A | 38,20 | X |
| N02AB03 | FENTANIL | 039014206 | ALGHEDON | 3 cerotti transd 100 mcg/ora | ANGELINI SpA | A | 47,10 | X |
| N02AB03 | FENTANIL | 039014269 | ALGHEDON | 3 cerotti transd 12 mcg/ora | ANGELINI SpA | A | 5,65 | X |
| H02AB09 | IDROCORTISONE | 046129019 | ALKINDI | granuli in capsule da aprire 0,5 mg 50 cps flacone | DIURNAL EUROPE BV | A | 62,72 | X |
| H02AB09 | IDROCORTISONE | 046129021 | ALKINDI | granuli in capsule da aprire 1 mg 50 cps flacone | DIURNAL EUROPE BV | A | 125,43 | X |
| H02AB09 | IDROCORTISONE | 046129033 | ALKINDI | granuli in capsule da aprire 2 mg 50 cps flacone | DIURNAL EUROPE BV | A | 180,31 | X |
| R03AL03 | UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO | 043438023 | ANORO ELLIPTA | 30 dosi polv inal 55 mcg + 22 mcg | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | A | 63,50 | X |
| A10AB06 | INSULINA GLULISINA | 036684013 | APIDRA | 1 flaconcino SC 10 ml 100 UI/ml | SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH | A | 32,93 | X |
| A10AB06 | INSULINA GLULISINA | 036684088 | APIDRA | 5 cartucce SC 3 ml 300 UI | SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH | A | 49,39 | X |
| A10AB06 | INSULINA GLULISINA | 036684328 | APIDRA | solostar 5 penne preriempite SC 100 U/ml 3 ml | SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH | A | 49,39 | X |
| B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | 035606033 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 2,5 mg 0,5 ml | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | A | 67,45 | X |
| B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | 035606072 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | A | 40,47 | X |
| B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | 035606110 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 5 mg 0,4 ml | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | A | 138,04 | X |
| B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | 035606146 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 7,5 mg 0,6 ml | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | A | 207,01 | X |
| B01AX05 | FONDAPARINUX SODICO | 035606173 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 10 mg 0,8 ml | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | A | 207,01 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 035362060 | ASSIEME | polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg turbohaler | SIMESA SpA | A | 62,41 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 035363062 | ASSIEME MITE | polv inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg | SIMESA SpA | A | 49,42 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364013 | BEMFOLA | 1 cartuccia in penna preriemp SC 75 UI/0,125 ml + ago | GEDEON RICHTER PLC | A | 32,48 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364025 | BEMFOLA | 1 cartuccia in penna preriemp SC 150 UI/0,25 ml + ago | GEDEON RICHTER PLC | A | 64,13 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364037 | BEMFOLA | 1 cartuccia in penna preriemp SC 225 UI/0,375 ml + ago | GEDEON RICHTER PLC | A | 95,00 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364049 | BEMFOLA | 1 cartuccia in penna preriemp SC 300 UI/0,50 ml + ago | GEDEON RICHTER PLC | A | 125,06 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364052 | BEMFOLA | 1 cartuccia in penna preriemp SC 450 UI/0,75 ml + ago | GEDEON RICHTER PLC | A | 185,15 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364064 | BEMFOLA | 5 cartucce in penne preriemp SC 75 UI/0,125 ml + 5 aghi | GEDEON RICHTER PLC | A | 162,41 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364088 | BEMFOLA | 5 cartucce in penne preriemp SC 150 UI/0,125 ml + 5 aghi | GEDEON RICHTER PLC | A | 320,68 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364102 | BEMFOLA | 5 cartucce in penne preriemp SC 225 UI/3,75 ml + 5 aghi | GEDEON RICHTER PLC | A | 475,00 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364126 | BEMFOLA | 5 cartucce in penne preriemp SC 300 UI/0,50 ml + 5 aghi | GEDEON RICHTER PLC | A | 625,32 | X |
| G03GA05 | FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE | 043364140 | BEMFOLA | 5 cartucce in penne preriemp SC 450 UI/0,75 ml + 5 aghi | GEDEON RICHTER PLC | A | 925,76 | X |
| L04AA26 | BELIMUMAB | 041381017 | BENLYSTA | 1 flaconcino EV 120 mg | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | H | 131,96 | |
| L04AA26 | BELIMUMAB | 041381029 | BENLYSTA | 1 flaconcino EV 400 mg | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | H | 439,88 | |
| L04AA26 | BELIMUMAB | 041381043 | BENLYSTA | 4 penne preriempite SC 200 mg | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | H | 879,76 | |
| M05BA04 | ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO | 040246011 | BINOSTO | 4 cpr eff 70 mg | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 16,18 | X |
| M05BA04 | ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO | 040622033 | BONASOL | orale soluz 4 flaconi 70 mg 100 ml | BRUNO FARMACEUTICI SpA | A | 16,18 | X |
| R03BB05 | ACLIDINIO BROMURO | 042470029 | BRETARIS GENUAIR | 1 flacone 60 dosi polv inal 322 mcg | ASTRAZENECA AB | A | 48,26 | X |
| B01AC24 | TICAGRELOR | 040546044 | BRILIQUE | 56 cpr riv 90 mg | ASTRAZENECA AB | A | 106,68 | X |
| B01AC24 | TICAGRELOR | 040546083 | BRILIQUE | 56 cpr riv 60 mg confezione calendarizzata | ASTRAZENECA AB | A | 106,68 | X |
| R03AL05 | ACLIDINIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 043773011 | BRIMICA GENUAIR | 1 inalatore 60 dosi polv inal 340 mcg + 12 mcg | ASTRAZENECA AB | A | 63,50 | X |
| J05AB15 | BRIVUDINA | 035720010 | BRIVIRAC | 7 cpr 125 mg | LABORATORI GUIDOTTI SpA | A | 60,12 | |
| N02AJ08 | IBUPROFENE/CODEINA FOSFATO EMIDRATO | 042269011 | BRUFECOD | 30 cpr riv 400 mg + 30 mg | MYLAN ITALIA Srl | A | 6,79 | X |
| B01AX07 | CAPLACIZUMAB | 046989012 | CABLIVI | 1 flaconcino EV SC 10 mg + 1 siringa 1 ml + 1 adattatore + 1 ago + 2 tamponi imbevuti di alcool | ABLYNX NV | H | 4.071,42 | X |
| A16AX10 | ELIGLUSTAT TARTRATO | 043869015 | CERDELGA | 56 cps 84 mg | GENZYME EUROPE B.V. | A | 32.698,95 | X |
| L04AA18 | EVEROLIMUS | 036373025 | CERTICAN | 60 cpr 0,25 mg | NOVARTIS FARMA SpA | A | 165,89 | X |
| L04AA18 | EVEROLIMUS | 036373102 | CERTICAN | 60 cpr 0,75 mg | NOVARTIS FARMA SpA | A | 497,65 | X |
| L04AA18 | EVEROLIMUS | 036373227 | CERTICAN | 60 cpr dispers 0,25 mg | NOVARTIS FARMA SpA | A | 165,89 | X |
| J01MA17 | PRULIFLOXACINA | 035679012 | CHINOPLUS | 1 cpr riv 600 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) SpA | A | 8,23 | |
| J01MA17 | PRULIFLOXACINA | 035679036 | CHINOPLUS | 5 cpr riv 600 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) SpA | A | 19,54 | |
| G03XC02 | BAZEDOXIFENE ACETATO | 039364017 | CONBRIZA | 28 cpr riv 20 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | A | 34,68 | X |
| V04CD01 | METIRAPONE | 043094010 | CORMETO | 50 cps molli 250 mg flacone | HRA PHARMA RARE DISESASE | A | 381,78 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01ED51 | DORZOLAMIDE CLORIDRATO/TIMOLOLO MALEATO | 034242077 | COSOPT | collirio senza conservante 20 mg/ml + 5 mg/ml 10 ml 1 flacone con erogatore | SANTEN ITALY Srl | A | 23,05 | X |
| C09BX02 | BISOPROLOLO FUMARATO/PERINDOPRIL ARGININA | 044256028 | COSYREL | 30 cpr riv 5 mg + 5 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 9,96 | X |
| C09BX02 | BISOPROLOLO FUMARATO/PERINDOPRIL ARGININA | 044256055 | COSYREL | 30 cpr riv 5 mg + 10 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 9,96 | X |
| C09BX02 | BISOPROLOLO FUMARATO/PERINDOPRIL ARGININA | 044256081 | COSYREL | 30 cpr riv 10 mg + 5 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 10,35 | X |
| C09BX02 | BISOPROLOLO FUMARATO/PERINDOPRIL ARGININA | 044256117 | COSYREL | 30 cpr riv 10 mg + 10 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 10,35 | X |
| A09AA02 | PANCRELIPASI | 029018064 | CREON 10.000UI | 100 cps gastrores 150 mg rilascio modificato | MYLAN ITALIA Srl | A | 17,31 | X |
| L01XC21 | RAMUCIRUMAB | 043797012 | CYRAMZA | 1 flaconcino EV 10 ml 10 mg/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 570,00 | X |
| L01XC21 | RAMUCIRUMAB | 043797036 | CYRAMZA | 1 flaconcino EV 50 ml 10 mg/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 2.850,00 | X |
| R03DX07 | ROFLUMILAST | 040107029 | DAXAS | 30 cpr riv 500 mcg | ASTRAZENECA AB | A | 65,85 | X |
| J04AK06 | DELAMANID | 043367046 | DELTYBA | 48 cpr riv 50 mg | OTSUKA NOVEL PRODUCTS GMBH | H | 1.385,67 | X |
| N02AJ17 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/PARACETAMOLO | 035313028 | DEPALGOS | 28 cpr riv 5 mg + 325 mg | MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA | A | 14,54 | |
| N02AJ17 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/PARACETAMOLO | 035313055 | DEPALGOS | 28 cpr riv 10 mg + 325 mg | MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA | A | 14,54 | |
| N02AJ17 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/PARACETAMOLO | 035313081 | DEPALGOS | 28 cpr riv 20 mg + 325 mg | MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA | A | 14,54 | |
| N02AJ17 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/PARACETAMOLO | 035313129 | DEPALGOS | 28 cpr eff 5 mg + 325 mg | MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA | A | 14,54 | |
| N02AJ17 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/PARACETAMOLO | 035313156 | DEPALGOS | 28 cpr eff 10 mg + 325 mg | MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA | A | 14,54 | |
| N02AJ17 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/PARACETAMOLO | 035313182 | DEPALGOS | 28 cpr eff 20 mg + 325 mg | MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA | A | 14,54 | |
| R03AL05 | ACLIDINIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 043777010 | DUAKLIR GENUAIR | 1 inalatore 60 dosi polv inal 340 mcg + 12 mcg | ASTRAZENECA AB | A | 63,50 | X |
| A10BD07 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 038773038 | EFFICIB | 56 cpr riv 50 mg + 850 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BD07 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 038773103 | EFFICIB | 56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| R03BB05 | ACLIDINIO BROMURO | 042471021 | EKLIRA GENUAIR | 1 inalatore 60 dosi polv inal 322 mcg | ASTRAZENECA AB | A | 48,26 | X |
| R03AL08 | VILANTEROLO TRIFENATATO/UMECLIDINIO BROMURO/FLUTICASONE FUROATO | 045789029 | ELEBRATO ELLIPTA | 30 dosi polv inal 92 mcg + 55 mcg + 22 mcg | GLAXOSMITHKLINE TRAD.SERV.LTD | A | 84,95 | X |
| N06AX12 | BUPROPIONE CLORIDRATO | 037697051 | ELONTRIL | 30 cpr 300 mg rilascio modificato flacone | GLAXOSMITHKLINE SpA | A | 41,04 | X |
| N02CD02 | GALCANEZUMAB | 047424015 | EMGALITY | 1 penna SC 120 mg 1 ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | A | 666,35 | X |
| D05AX52 | CALCIPOTRIOLO MONOIDRATO/BETAMETASONE DIPROPIONATO | 044207013 | ENSTILAR | schiuma cutanea 60 g 50 mcg/g + 0,5 mg/g | LEO PHARMA A/S | A | 61,92 | X |
| C09DX04 | SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO | 044558017 | ENTRESTO | 28 cpr riv 24 mg + 26 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | A | 100,98 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C09DX04 | SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO | 044558029 | ENTRESTO | 28 cpr riv 49 mg + 51 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | A | 100,98 | X |
| C09DX04 | SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO | 044558031 | ENTRESTO | 56 cpr riv 49 mg + 51 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | A | 201,94 | X |
| C09DX04 | SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO | 044558068 | ENTRESTO | 56 cpr riv 97 mg + 103 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | A | 201,94 | X |
| N06BA04 | METILFENIDATO CLORIDRATO | 041889041 | EQUASYM | 30 cps 10 mg rilascio modificato | SHIRE PHARMACEUT. IRELAND LTD | A | 18,88 | X |
| N06BA04 | METILFENIDATO CLORIDRATO | 041889104 | EQUASYM | 30 cps 20 mg rilascio modificato | SHIRE PHARMACEUT. IRELAND LTD | A | 42,52 | X |
| N06BA04 | METILFENIDATO CLORIDRATO | 041889155 | EQUASYM | 30 cps 30 mg rilascio modificato | SHIRE PHARMACEUT. IRELAND LTD | A | 55,71 | X |
| S01ED51 | DORZOLAMIDE CLORIDRATO/TIMOLOLO MALEATO | 044738019 | EYROOBI | collirio 1 flacone 5 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml | SOOFT ITALIA SpA | A | 8,28 | X |
| R03DX10 | BENRALIZUMAB | 045931019 | FASENRA | 1 siringa preriemp SC 1 ml 30 mg/ml | ASTRAZENECA AB | A | 3.632,09 | X |
| R03DX10 | BENRALIZUMAB | 045931021 | FASENRA | 1 penna preriempita SC 1 ml 30 mg/ml | ASTRAZENECA AB | A | 3.632,09 | X |
| C01CA24 | ADRENALINA | 042416014 | FASTJEKT | 1 penna preriempita 150 mcg | MEDA PHARMA SpA | H | 47,20 | X |
| C01CA24 | ADRENALINA | 042416038 | FASTJEKT | 1 penna preriempita 300 mcg | MEDA PHARMA SpA | H | 47,20 | X |
| G03FB08 | ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE | 033639055 | FEMOSTON 1/10 | 14 cpr riv bianche + 14 cpr riv grigie | MYLAN IRE HEALTHCARE LTD | A | 9,23 | X |
| G03FA14 | ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE | 033639081 | FEMOSTON 1/5 CONTI | 28 cpr riv 1 mg + 5 mg | MYLAN IRE HEALTHCARE LTD | A | 9,23 | X |
| G03FB08 | ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE | 033639016 | FEMOSTON 2/10 | 14 cpr riv rosse + 14 cpr riv gialle | MYLAN IRE HEALTHCARE LTD | A | 9,23 | X |
| M01AE14 | DEXIBUPROFENE | 035512045 | FENEXTRA | 30 cpr riv 400 mg | BRUNO FARMACEUTICI SpA | A | 7,42 | X |
| M01AE14 | DEXIBUPROFENE | 035512072 | FENEXTRA | orale grat 30 bust 300 mg | BRUNO FARMACEUTICI SpA | A | 5,56 | X |
| M01AE14 | DEXIBUPROFENE | 035512084 | FENEXTRA | orale grat 30 bust 400 mg | BRUNO FARMACEUTICI SpA | A | 7,42 | X |
| A10AB05 | INSULINA ASPART | 045249051 | FIASP | flextouch 5 penne 100 U/ml 3 ml | NOVO NORDISK A/S | A | 52,36 | X |
| A10AB05 | INSULINA ASPART | 045249101 | FIASP | penfill 5 cartucce 100 U/ml 3 ml | NOVO NORDISK A/S | A | 52,36 | X |
| D07AC17 | FLUTICASONE PROPIONATO | 029014038 | FLIXODERM | ung derm 30 g 0,005% | GLAXOSMITHKLINE SpA | A | 6,17 | X |
| R03AK11 | FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 042294013 | FLUTIFORMO | 120 dosi sosp inal 50 mcg + 5 mcg | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 33,00 | X |
| R03AK11 | FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 042294025 | FLUTIFORMO | 120 dosi sosp inal 125 mcg + 5 mcg | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 50,17 | X |
| R03AK11 | FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 042294037 | FLUTIFORMO | 120 dosi sosp inal 250 mcg + 10 mcg | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 73,98 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037778014 | FORMODUAL | soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg | PROMEDICA Srl | A | 51,91 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037778038 | FORMODUAL | polv inal 120 dosi 100 mcg + 6 mcg nexthaler | PROMEDICA Srl | A | 51,91 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037778077 | FORMODUAL | soluz inal 120 erog 200 mcg + 6 mcg | PROMEDICA Srl | A | 51,91 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037778103 | FORMODUAL | polv inal 120 dosi 200 mcg + 6 mcg nexthaler | PROMEDICA Srl | A | 51,91 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10BK01 | DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO | 042494070 | FORXIGA | 28 cpr riv 10 mg | ASTRAZENECA AB | A | 56,10 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037789017 | FOSTER | soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 51,91 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037789031 | FOSTER | polv inal 120 dosi 100 mcg + 6 mcg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 51,91 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037789070 | FOSTER | soluz inal 120 erog 200 mcg + 6 mcg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 51,91 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037789106 | FOSTER | polv inal 120 dosi 200 mcg + 6 mcg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 51,91 | X |
| S01ED51 | TIMOLOLO MALEATO/BIMATOPROST | 037140011 | GANFORT | collirio 3 ml 300 mcg/ml + 5 mg/ml | ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND | A | 24,70 | X |
| S01ED51 | TIMOLOLO MALEATO/BIMATOPROST | 037140047 | GANFORT | collirio 30 contenitori monodose 0,4 ml 300 mcg/ml + 5 mg/ml | ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND | A | 29,79 | X |
| A02BX13 | SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO | 034248043 | GAVISCON ADVANCE | orale sosp 200 ml | RECKITT BENCKISER H.(IT.) SpA | A | 4,79 | |
| A02BX13 | SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO | 034248068 | GAVISCON ADVANCE | orale sosp 500 ml | RECKITT BENCKISER H.(IT.) SpA | A | 11,11 | X |
| A02BX13 | SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO | 034248171 | GAVISCON ADVANCE | 20 bust orale sosp 10 ml menta | RECKITT BENCKISER H.(IT.) SpA | A | 4,79 | |
| A02BX13 | SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO | 034248284 | GAVISCON ADVANCE | orale sosp 200 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml | RECKITT BENCKISER H.(IT.) SpA | A | 4,79 | |
| A02BX13 | SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO | 034248346 | GAVISCON ADVANCE | orale sosp 500 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml | RECKITT BENCKISER H.(IT.) SpA | A | 11,11 | X |
| L01XC15 | OBINUTUZUMAB | 043533013 | GAZYVARO | 1 flaconcino soluz EV 1.000 mg/40 ml | ROCHE REGISTRATION GMBH | H | 2.828,63 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 043507045 | GIBITER | 120 dosi 160 + 4,5 mcg polv inal easyhaler | MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | A | 49,31 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 043507072 | GIBITER | 60 dosi 320 + 9 mcg polv inal easyhaler | MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | A | 49,31 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 043507134 | GIBITER | 120 dosi 80 + 4,5 mcg polv inal easyhaler | MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | A | 37,63 | X |
| M01AB16 | ACECLOFENAC | 031220027 | GLADIO | orale polv 30 bust 100 mg | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 8,33 | X |
| H04AA01 | GLUCAGONE | 027489020 | GLUCAGEN | 1 fiala 1 mg + 1 fiala solv 1 ml | NOVO NORDISK A/S | H | 10,90 | |
| H04AA01 | GLUCAGONE | 027489018 | GLUCAGEN HYPOKIT | 1 fiala 1 mg + 1 siringa 1 ml | NOVO NORDISK A/S | A | 22,81 | |
| A10BD19 | EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN | 045183050 | GLYXAMBI | 30x1 cpr riv 10 mg + 5 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 106,49 | X |
| A10BD19 | EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN | 045183148 | GLYXAMBI | 30x1 cpr riv 25 mg + 5 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 106,49 | X |
| L01AA06 | IFOSFAMIDE | 023779061 | HOLOXAN | 1 flaconcino EV 1 g polv | BAXTER SpA | H | 28,91 | X |
| L04AC08 | CANAKINUMAB | 039472016 | ILARIS | 1 flaconcino SC 150 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 10.450,00 | X |
| L04AC08 | CANAKINUMAB | 039472042 | ILARIS | 1 flaconcino SC 150 mg 1 ml | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 10.450,00 | X |
| S01BA15 | FLUOCINOLONE ACETONIDE | 042616019 | ILUVIEN | impianto intravitreale 190 mcg | ALIMERA SCIENCES EUROPE LTD | H | 7.576,25 | X |
| L01XC28 | DURVALUMAB | 047089014 | IMFINZI | 1 flaconcino EV 10 ml 50 mg/ml | ASTRAZENECA AB | H | 2.631,59 | X |
| L01XC28 | DURVALUMAB | 047089026 | IMFINZI | 1 flaconcino EV 2,4 ml 50 mg/ml | ASTRAZENECA SpA | H | 631,58 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R03BB07 | UMECLIDINIO BROMURO | 043374026 | INCRUSE ELLIPTA | 30 dosi polv inalaz 55 mcg | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | A | 47,83 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037798016 | INUVER | soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 51,91 | X |
| R03AK08 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO | 037798030 | INUVER | polv inal 120 dosi 100 mcg + 6 mcg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 51,91 | X |
| L01EJ01 | RUXOLITINIB FOSFATO | 042226050 | JAKAVI | 56 cpr 5 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 1.989,68 | X |
| L01EJ01 | RUXOLITINIB FOSFATO | 042226086 | JAKAVI | 56 cpr 15 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 3.979,36 | X |
| L01EJ01 | RUXOLITINIB FOSFATO | 042226112 | JAKAVI | 56 cpr 20 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 3.979,36 | X |
| L01EJ01 | RUXOLITINIB FOSFATO | 042226151 | JAKAVI | 56 cpr 10 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 3.979,36 | X |
| A10BD07 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 038672034 | JANUMET | 56 cpr riv 50 mg + 850 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BD07 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 038672109 | JANUMET | 56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 037793027 | JANUVIA | 28 cpr riv 25 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 037793080 | JANUVIA | 28 cpr riv 50 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 037793142 | JANUVIA | 28 cpr riv 100 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BK03 | EMPAGLIFLOZIN | 043443047 | JARDIANCE | 28 cpr riv 25 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 62,34 | X |
| A10BK03 | EMPAGLIFLOZIN | 043443136 | JARDIANCE | 28 cpr riv 10 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 62,34 | X |
| A10BD11 | METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN | 042203051 | JENTADUETO | 56 cpr riv 2,5 mg + 850 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 61,90 | X |
| A10BD11 | METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN | 042203190 | JENTADUETO | 56 cpr riv 2,5 mg + 1.000 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 61,90 | X |
| C03XA01 | TOLVAPTAN | 044202012 | JINARC | 7 cpr 15 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 524,08 | |
| C03XA01 | TOLVAPTAN | 044202036 | JINARC | 7 cpr 30 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 524,08 | |
| C03XA01 | TOLVAPTAN | 044202075 | JINARC | 28 cpr 15 mg + 28 cpr 45 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 2.096,29 | |
| C03XA01 | TOLVAPTAN | 044202101 | JINARC | 28 cpr 30 mg + 28 cpr 60 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 2.096,29 | |
| C03XA01 | TOLVAPTAN | 044202137 | JINARC | 28 cpr 30 mg + 28 cpr 90 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 2.096,29 | |
| N04BD01 | SELEGILINA CLORIDRATO | 025462021 | JUMEX | 25 cpr 10 mg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 15,99 | X |
| C03EA14 | POTASSIO CANRENOATO/BUTIZIDE | 025166024 | KADIUR | 20 cpr riv 50 mg + 5 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 6,11 | X |
| M01AB16 | ACECLOFENAC | 031842026 | KAFENAC | orale sosp polv 30 bust 100 mg | ALMIRALL S.A. | A | 8,09 | X |
| R07AX02 | IVACAFTOR | 043519026 | KALYDECO | 56 cpr riv 150 mg | VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD | A | 28.221,84 | X |
| R07AX02 | IVACAFTOR | 043519038 | KALYDECO | orale grat 56 bust 50 mg | VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD | A | 28.221,84 | X |
| R07AX02 | IVACAFTOR | 043519040 | KALYDECO | orale grat 56 bust 75 mg | VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD | A | 28.221,84 | X |
| J01MA17 | PRULIFLOXACINA | 035680038 | KERAFLOX | 5 cpr riv 600 mg | EG SpA | A | 19,54 | |
| H02CA03 | KETOCONAZOLO | 043781018 | KETOCONAZOLE HRA | 60 cpr 200 mg | HRA PHARMA RARE DISESASE | A | 816,18 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01EF02 | RIBOCICLIB SUCCINATO | 045618030 | KISQALI | 42 cpr riv 200 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 3.039,27 | X |
| L01EF02 | RIBOCICLIB SUCCINATO | 045618055 | KISQALI | 63 cpr riv 200 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 4.558,90 | X |
| A10BD10 | SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 041689023 | KOMBOGLYZE | 56 cpr riv 2,5 mg + 850 mg | ASTRAZENECA AB | A | 61,90 | X |
| A10BD10 | SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 041689086 | KOMBOGLYZE | 56 cpr riv 2,5 mg + 1.000 mg | ASTRAZENECA AB | A | 61,90 | X |
| L04AC12 | BRODALUMAB | 045484019 | KYNTHEUM | 2 siringhe preriempite 1,5 ml 140 mg/ml | LEO PHARMA A/S | H | 1.105,26 | X |
| R03AL03 | UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO | 043444025 | LAVENTAIR ELLIPTA | 30 dosi polv inal 55 mcg + 22 mcg | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | A | 63,50 | X |
| L01AA02 | CLORAMBUCILE | 024790026 | LEUKERAN | 25 cpr riv 2 mg | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | A | 16,47 | X |
| R05DB27 | LEVODROPROPIZINA | 042005013 | LEVOTUSS TOSSE | orale gtt 30 ml 60 mg/ml | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | A | 9,77 | X |
| C08CA12 | BARNIDIPINA CLORIDRATO | 035146012 | LIBRADIN | 28 cps 20 mg rilascio modificato | ALFASIGMA SpA | A | 17,89 | X |
| C08CA12 | BARNIDIPINA CLORIDRATO | 035146024 | LIBRADIN | 28 cps 10 mg rilascio modificato | ALFASIGMA SpA | A | 17,89 | X |
| L01XC33 | CEMIPLIMAB | 048070015 | LIBTAYO | 1 flaconcino EV 350 mg | REGENERON IRELAND DAC | H | 6.626,25 | X |
| H02AB07 | PREDNISONE | 038986016 | LODOTRA | 30 cpr 1 mg rilascio modificato flacone | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 26,45 | X |
| H02AB07 | PREDNISONE | 038986067 | LODOTRA | 30 cpr 2 mg rilascio modificato flacone | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 26,45 | X |
| H02AB07 | PREDNISONE | 038986117 | LODOTRA | 30 cpr 5 mg rilascio modificato flacone | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 26,45 | X |
| S01ED51 | TAFLUPROST/TIMOLOLO MALEATO | 043622012 | LOYADA | collirio 30 flaconcini 0,3 ml 15 mcg/ml + 5 mg/ml | SANTEN ITALY Srl | A | 28,89 | X |
| S01ED51 | TAFLUPROST/TIMOLOLO MALEATO | 043622024 | LOYADA | collirio 90 flaconcini 0,3 ml 15 mcg/ml + 5 mg/ml | SANTEN ITALY Srl | A | 86,67 | X |
| G03GA07 | LUTROPINA ALFA | 034951044 | LUVERIS | 1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv | MERCK EUROPE BV | A | 42,33 | X |
| G03GA07 | LUTROPINA ALFA | 034951057 | LUVERIS | 3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv | MERCK EUROPE BV | A | 127,00 | X |
| C03DA03 | CANRENONE | 024273056 | LUVION | 20 cps 100 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 7,29 | X |
| C03DA02 | POTASSIO CANRENOATO | 024273070 | LUVION | 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml | NEOPHARMED GENTILI SpA | H | 5,29 | X |
| C03DA03 | CANRENONE | 024273094 | LUVION | 40 cpr 50 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 7,42 | X |
| L01EE01 | TRAMETINIB DIMETILSULFOSSIDO | 043524026 | MEKINIST | 30 cpr riv 0,5 mg flacone | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 1.218,04 | X |
| L01EE01 | TRAMETINIB DIMETILSULFOSSIDO | 043524065 | MEKINIST | 30 cpr riv 2 mg flacone | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 4.872,18 | X |
| A06AH03 | NALOXEGOL OSSALATO | 043793052 | MOVENTIG | 30 cpr riv 25 mg | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | A | 95,48 | X |
| L01AD05 | FOTEMUSTINA | 029376011 | MUPHORAN | 1 flacone EV 208 mg + 1 fiala solv 4 ml | LES LABORATOIRES SERVIER | H | 387,08 | X |
| M05BA | SODIO NERIDRONATO | 035268010 | NERIXIA | 1 fiala IM EV 25 mg | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 14,65 | X |
| M05BA | SODIO NERIDRONATO | 035268022 | NERIXIA | 2 fiale EV 100 mg | ABIOGEN PHARMA SpA | H | 60,58 | X |
| N04BC09 | ROTIGOTINA | 037152028 | NEUPRO | 28 cerotti transd 2 mg/die | UCB PHARMA S.A. | A | 101,10 | X |
| N04BC09 | ROTIGOTINA | 037152042 | NEUPRO | 7 cerotti transd 4 mg/die | UCB PHARMA S.A. | A | 26,42 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N04BC09 | ROTIGOTINA | 037152055 | NEUPRO | 28 cerotti transd 4 mg/die | UCB PHARMA S.A. | A | 105,64 | X |
| N04BC09 | ROTIGOTINA | 037152081 | NEUPRO | 28 cerotti transd 6 mg/die | UCB PHARMA S.A. | A | 137,33 | X |
| N04BC09 | ROTIGOTINA | 037152105 | NEUPRO | 7 cerotti transd 8 mg/die | UCB PHARMA S.A. | A | 42,26 | X |
| N04BC09 | ROTIGOTINA | 037152117 | NEUPRO | 28 cerotti transd 8 mg/die | UCB PHARMA S.A. | A | 169,01 | X |
| B03AA01 | FERROSO GLICINA SOLFATO | 036743019 | NIFEREX | 50 cps gastrores 100 mg | UCB PHARMA SpA | A | 11,09 | X |
| A10AB05 | INSULINA ASPART | 034498232 | NOVORAPID | PUMPCART 5 cartucce SC EV 1,6 ml 100 U/ml | NOVO NORDISK A/S | H | 16,07 | |
| A10AB05 | INSULINA ASPART | 034498093 | NOVORAPID FLEXPEN | 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml | NOVO NORDISK A/S | A | 49,74 | |
| A10AB05 | INSULINA ASPART | 034498030 | NOVORAPID PENFILL | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | NOVO NORDISK A/S | A | 49,74 | |
| L01EX09 | NINTEDANIB ESILATO | 043827029 | OFEV | 1x60 cps molli 100 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | H | 2.583,33 | X |
| L01EX09 | NINTEDANIB ESILATO | 043827043 | OFEV | 1x60 cps molli 150 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | H | 2.583,33 | X |
| L04AA37 | BARICITINIB | 045260027 | OLUMIANT | 28 cpr riv 2 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 660,21 | X |
| L04AA37 | BARICITINIB | 045260066 | OLUMIANT | 84 cpr riv 2 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 1.980,64 | X |
| L04AA37 | BARICITINIB | 045260104 | OLUMIANT | 28 cpr riv 4 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 660,21 | X |
| L04AA37 | BARICITINIB | 045260142 | OLUMIANT | 84 cpr riv 4 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 1.980,64 | X |
| D07AD01 | CLOBETASOLO PROPIONATO | 036580025 | OLUX | schiuma cutanea 100 g 0,05% | GIULIANI SpA | A | 13,01 | X |
| L04AA24 | ABATACEPT | 037989035 | ORENCIA | 3 flaconcini EV 250 mg polv + 3 siringhe | BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG | H | 1.077,30 | X |
| L04AA24 | ABATACEPT | 037989086 | ORENCIA | 4 siringhe SC 125 mg 1 ml | BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG | H | 969,00 | X |
| L04AA24 | ABATACEPT | 037989112 | ORENCIA | 4 penne preriemp clickject SC 125 mg 1 ml | BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG | H | 969,00 | X |
| R07AX30 | LUMACAFTOR/IVACAFTOR | 044560011 | ORKAMBI | 112 cpr riv 200 mg + 125 mg | VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD | A | 20.373,04 | X |
| D07AC13 | MOMETASONE FUROATO | 043699014 | OVISON | soluz cut 30 ml 1 mg/g | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 5,92 | X |
| D07AC13 | MOMETASONE FUROATO | 043699026 | OVISON | soluz cut 100 ml 1 mg/g | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 17,96 | X |
| D07AC13 | MOMETASONE FUROATO | 043604026 | OVIXAN | crema derm 30 g 1 mg/g | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 5,92 | X |
| D07AC13 | MOMETASONE FUROATO | 043604038 | OVIXAN | crema derm 100 g 1 mg/g | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 17,96 | X |
| N02AA05 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO | 034435014 | OXYCONTIN | 28 cpr 10 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 15,65 | X |
| N02AA05 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO | 034435077 | OXYCONTIN | 28 cpr 20 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 30,86 | X |
| N02AA05 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO | 034435139 | OXYCONTIN | 28 cpr 40 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 55,06 | X |
| N02AA05 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO | 034435192 | OXYCONTIN | 28 cpr 80 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 98,31 | X |
| N02AA05 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO | 034435267 | OXYCONTIN | 28 cpr 5 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 8,61 | X |
| A10BJ06 | SEMAGLUTIDE | 046128029 | OZEMPIC | 1 penna preriempita 1,5 ml 0,25 mg/dose + 4 aghi | NOVO NORDISK A/S | A | 177,71 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10BJ06 | SEMAGLUTIDE | 046128031 | OZEMPIC | 1 penna preriempita 1,5 ml 0,5 mg/dose + 4 aghi | NOVO NORDISK A/S | A | 177,71 | X |
| A10BJ06 | SEMAGLUTIDE | 046128056 | OZEMPIC | 1 penna preriempita 3 ml 1 mg/dose + 4 aghi | NOVO NORDISK A/S | A | 177,71 | X |
| R06AX28 | RUPATADINA FUMARATO | 037888094 | PAFINUR | orale soluz flacone 120 ml 1 mg/ml | BIOHORM S.A. | A | 8,87 | X |
| N02AX06 | TAPENTADOLO CLORIDRATO | 040422420 | PALEXIA | 30 cpr 50 mg rilascio prolungato | GRUNENTHAL ITALIA Srl | A | 24,61 | X |
| N02AX06 | TAPENTADOLO CLORIDRATO | 040422545 | PALEXIA | 30 cpr 100 mg rilascio prolungato | GRUNENTHAL ITALIA Srl | A | 48,53 | X |
| N02AX06 | TAPENTADOLO CLORIDRATO | 040422661 | PALEXIA | 30 cpr 150 mg rilascio prolungato | GRUNENTHAL ITALIA Srl | A | 62,62 | X |
| N02AX06 | TAPENTADOLO CLORIDRATO | 040422786 | PALEXIA | 30 cpr 200 mg rilascio prolungato | GRUNENTHAL ITALIA Srl | A | 76,37 | X |
| N02AX06 | TAPENTADOLO CLORIDRATO | 040422901 | PALEXIA | 30 cpr 250 mg rilascio prolungato | GRUNENTHAL ITALIA Srl | A | 95,46 | X |
| N02AX06 | TAPENTADOLO CLORIDRATO | 040423840 | PALEXIA | 40 cpr 25 mg rilascio prolungato | GRUNENTHAL ITALIA Srl | A | 16,40 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 040328015 | PECFENT | 1 flacone spray nasale 100 mcg/erog | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | A | 81,52 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 040328027 | PECFENT | 4 flaconi spray nasale 100 mcg/erogazione | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | A | 293,51 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 040328039 | PECFENT | 1 flacone spray nasale 400 mcg/erog | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | A | 81,52 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 040328041 | PECFENT | 4 flaconi spray nasale 400 mcg/erogazione | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | A | 293,51 | X |
| V03AB37 | IDARUCIZUMAB | 044561013 | PRAXBIND | 2 flaconcini EV 2,5 g 50 ml | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | H | 2.493,75 | X |
| M05BX04 | DENOSUMAB | 040108033 | PROLIA | 1 siringa SC 60 mg 1 ml | AMGEN EUROPE B.V. | A | 329,25 | X |
| G03DA04 | PROGESTERONE | 029538016 | PROMETRIUM | 30 cps orale vag 100 mg | ROTTAPHARM SpA | A | 5,40 | X |
| G03DA04 | PROGESTERONE | 029538028 | PROMETRIUM | 15 cps orale vag 200 mg | ROTTAPHARM SpA | A | 5,40 | X |
| N02AX02 | TRAMADOLO CLORIDRATO | 033074030 | PRONTALGIN | 20 cps 50 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 4,62 | |
| N02AX02 | TRAMADOLO CLORIDRATO | 033074055 | PRONTALGIN | 20 cpr eff 50 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 4,62 | |
| D11AH01 | TACROLIMUS MONOIDRATO | 035575012 | PROTOPIC | ung derm 30 g 0,03% | LEO PHARMA A/S | A | 33,31 | |
| D11AH01 | TACROLIMUS MONOIDRATO | 035575036 | PROTOPIC | ung derm 30 g 0,1% | LEO PHARMA A/S | A | 37,46 | |
| D11AH01 | TACROLIMUS MONOIDRATO | 035575051 | PROTOPIC | ung derm 10 g 0,03% | LEO PHARMA A/S | A | 11,11 | |
| D11AH01 | TACROLIMUS MONOIDRATO | 035575063 | PROTOPIC | ung derm 10 g 0,1% | LEO PHARMA A/S | A | 12,48 | |
| L01BB02 | MERCAPTOPURINA | 010344012 | PURINETHOL | 25 cpr 50 mg flacone | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | A | 31,94 | X |
| A02BD08 | BISMUTO SUBCITRATO POTASSIO/METRONIDAZOLO/TETRACICLINA CLORIDRATO | 041527019 | PYLERA | 120 cps 140 mg + 125 mg + 125 mg flacone | ALLERGAN PHARMACEUT.INTERN.LTD | A | 67,41 | X |
| A10BD21 | SAXAGLIPTIN/DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO | 044924025 | QTERN | 28 cpr riv 5 mg + 10 mg | ASTRAZENECA AB | A | 112,10 | X |
| S01EA05 | BRIMONIDINA TARTRATO | 043832017 | QUALIDOFTA | collirio 60 flaconcini monodose 0,35 ml 2 mg/ml | SOOFT ITALIA SpA | A | 11,53 | |
| C01EB18 | RANOLAZINA | 038917011 | RANEXA | 60 cpr 375 mg rilascio prolungato | MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | A | 79,96 | X |
| C01EB18 | RANOLAZINA | 038917035 | RANEXA | 60 cpr 500 mg rilascio prolungato | MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | A | 79,96 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01EB18 | RANOLAZINA | 038917050 | RANEXA | 60 cpr 750 mg rilascio prolungato | MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | A | 79,96 | X |
| R03AK10 | FLUTICASONE FUROATO/VILANTEROLO TRIFENATATO | 043154020 | RELVAR ELLIPTA | polv inal 92 mcg + 22 mcg 30 dosi | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | A | 52,12 | X |
| R03AK10 | FLUTICASONE FUROATO/VILANTEROLO TRIFENATATO | 043154057 | RELVAR ELLIPTA | polv inal 184 mcg + 22 mcg 30 dosi | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | A | 52,12 | X |
| R03AK10 | FLUTICASONE FUROATO/VILANTEROLO TRIFENATATO | 043446020 | REVINTY ELLIPTA | polv inal 92 mcg + 22 mcg 30 dosi | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | A | 52,12 | X |
| R03AK10 | FLUTICASONE FUROATO/VILANTEROLO TRIFENATATO | 043446057 | REVINTY ELLIPTA | polv inal 184 mcg + 22 mcg 30 dosi | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | A | 52,12 | X |
| B02BX05 | ELTROMBOPAG OLAMINA | 039827023 | REVOLADE | 28 cpr riv 25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 1.142,38 | X |
| B02BX05 | ELTROMBOPAG OLAMINA | 039827050 | REVOLADE | 28 cpr riv 50 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 2.284,75 | X |
| B02BX05 | ELTROMBOPAG OLAMINA | 039827136 | REVOLADE | orale sosp 30 bust 25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD | H | 1.223,97 | X |
| R03BB07 | UMECLIDINIO BROMURO | 045321027 | ROLUFTA ELLIPTA | 1 inal 30 dosi 55 mcg | GLAXOSMITHKLINE TRAD.SERV.LTD | A | 47,83 | X |
| N05AX16 | BREXPIPRAZOLO | 046927036 | RXULTI | 10 cpr riv 1 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 30,26 | X |
| N05AX16 | BREXPIPRAZOLO | 046927051 | RXULTI | 28 cpr riv 2 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 84,73 | X |
| N05AX16 | BREXPIPRAZOLO | 046927063 | RXULTI | 28 cpr riv 3 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 84,73 | X |
| N05AX16 | BREXPIPRAZOLO | 046927075 | RXULTI | 28 cpr riv 4 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | A | 84,73 | X |
| S01EE05 | TAFLUPROST | 038926034 | SAFLUTAN | collirio 30 flaconcini 15 mcg/ml 0,3 ml | SANTEN ITALY Srl | A | 25,94 | X |
| C03XA01 | TOLVAPTAN | 039551015 | SAMSCA | 10x1 cpr 15 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | H | 741,00 | X |
| C03XA01 | TOLVAPTAN | 039551039 | SAMSCA | 10x1 cpr 30 mg | OTSUKA PHARMACEUT.NETHER.BV | H | 741,00 | X |
| A04AA02 | GRANISETRONE | 042924011 | SANCUSO | 1 cerotto transdermico 3,1 mg/24 ore | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | A | 90,93 | X |
| M01AE14 | DEXIBUPROFENE | 034765154 | SERACTIL | 30 cpr riv 400 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 7,42 | X |
| M01AE14 | DEXIBUPROFENE | 034765228 | SERACTIL | orale polv 30 bust 400 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 7,42 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 035260064 | SINESTIC | TURBOHALER polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg | ASTRAZENECA SpA | A | 62,41 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 035260215 | SINESTIC | TURBOHALER polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg | ASTRAZENECA SpA | A | 62,41 | X |
| N04BA05 | MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATA | 035625060 | SIRIO | 60 cpr eff 12,5 mg + 125 mg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 19,71 | X |
| N04BA05 | MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATA | 035625072 | SIRIO | 60 cpr eff 25 mg + 100 mg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 19,71 | X |
| L04AX07 | DIMETILFUMARATO | 045493018 | SKILARENCE | 42 cpr gastrores 30 mg | ALMIRALL S.A. | A | 155,41 | X |
| L04AX07 | DIMETILFUMARATO | 045493044 | SKILARENCE | 90 cpr gastrores 120 mg | ALMIRALL S.A. | A | 333,02 | X |
| L04AC18 | RISANKIZUMAB | 047821018 | SKYRIZI | 2 siringhe preriempite SC 75 mg 0,83 ml + 2 tamponcini imbevuti con alcool | ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG | H | 3.230,00 | X |
| R03AL06 | TIOTROPIO BROMURO/OLODATEROLO CLORIDRATO | 043661014 | SPIOLTO RESPIMAT | soluz inal 1 inalatore 2,5 mcg + 2,5 mcg da 60 erogazioni | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 63,50 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R03AL06 | TIOTROPIO BROMURO/OLODATEROLO CLORIDRATO | 043661053 | SPIOLTO RESPIMAT | soluz inal 1 inalatore 2,5 mcg + 2,5 mcg da 60 erogazioni + 1 cartuccia | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 63,50 | X |
| R03BB04 | TIOTROPIO BROMURO | 038880011 | SPIRIVA RESPIMAT | soluz inal 60 erogazioni 2,5 mcg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 48,78 | X |
| R03BB04 | TIOTROPIO BROMURO | 038880050 | SPIRIVA RESPIMAT | soluz inal 60 erogazioni 2,5 mcg + 1 cartuccia | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 48,78 | X |
| L01EX05 | REGORAFENIB | 042925026 | STIVARGA | 3x28 cpr riv 40 mg flacone | BAYER AG | A | 3.449,34 | X |
| A10AE54 | INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE | 045254012 | SULIQUA | 3 penne preriempite 3 ml 100 U/ml + 50 mcg/ml | SANOFI-AVENTIS GROUPE | A | 166,77 | X |
| A10AE54 | INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE | 045254036 | SULIQUA | 3 penne preriempite 3 ml 100 U/ml + 33 mcg/ml | SANOFI-AVENTIS GROUPE | A | 166,77 | X |
| N01AB07 | DESFLURANO | 029288040 | SUPRANE | 6 flaconi liq inal 240 ml in alluminio | BAXTER SpA | H | 567,73 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 035194063 | SYMBICORT | TURBOHALER polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg | ASTRAZENECA SpA | A | 61,16 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 035194214 | SYMBICORT | TURBOHALER polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg | ASTRAZENECA SpA | A | 62,41 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 035194265 | SYMBICORT | sosp press inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg | ASTRAZENECA SpA | A | 62,42 | X |
| R03AK07 | BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 035603063 | SYMBICORT MITE | polv inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg turbohaler | ASTRAZENECA SpA | A | 49,42 | X |
| A10BD20 | EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO | 044229045 | SYNJARDY | 56x1 cpr riv 5 mg + 850 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 62,34 | X |
| A10BD20 | EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO | 044229134 | SYNJARDY | 56x1 cpr riv 5 mg + 1.000 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 62,34 | X |
| A10BD20 | EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO | 044229223 | SYNJARDY | 56x1 cpr riv 12,5 mg + 850 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 62,34 | X |
| A10BD20 | EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO | 044229312 | SYNJARDY | 56 cpr riv 12,5 mg + 1.000 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 62,34 | X |
| S01BA05 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 040637011 | TAIOFTAL | 1 flaconcino 80 mg 1 ml uso intravitreo | SOOFT ITALIA SpA | H | 76,38 | X |
| L04AC13 | IXEKIZUMAB | 044863025 | TALTZ | SC 2 penne preriemp 1 ml 80 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 2.025,40 | X |
| L04AC13 | IXEKIZUMAB | 044863037 | TALTZ | SC 3 penne preriemp 1 ml 80 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 3.038,10 | X |
| L04AC13 | IXEKIZUMAB | 044863052 | TALTZ | SC 2 siringhe preriemp 1 ml 80 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 2.025,40 | X |
| L04AC13 | IXEKIZUMAB | 044863064 | TALTZ | SC 3 siringhe preriemp 1 ml 80 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 3.038,10 | X |
| N02AA55 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO | 039586045 | TARGIN | 28 cpr riv 5 mg + 2,5 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 18,44 | X |
| N02AA55 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO | 039586159 | TARGIN | 28 cpr riv 10 mg + 5 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 26,49 | X |
| N02AA55 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO | 039586262 | TARGIN | 28 cpr riv 20 mg + 10 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 46,09 | X |
| N02AA55 | OSSICODONE (OXICODONE) CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO | 039586375 | TARGIN | 28 cpr 40 mg + 20 mg rilascio prolungato | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl | A | 80,90 | X |
| R05DB27 | LEVODROPROPIZINA | 026973014 | TAUTUX | sciroppo 1 flacone 200 ml 30 mg/5 ml | ALFASIGMA SpA | A | 6,53 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R05DB27 | LEVODROPROPIZINA | 026973026 | TAUTUX | orale gtt 30 ml 6% | ALFASIGMA SpA | A | 9,77 | X |
| N07XX02 | RILUZOLO | 042018010 | TEGLUTIK | orale sosp flacone 300 ml 5 mg/ml | ITALFARMACO SpA | A | 126,83 | X |
| N07XX15 | INOTERSEN SODICO | 046924027 | TEGSEDI | 4 siringhe preriempite SC 1,5 ml 189 mg/ml | AKCEA THERAPEUTICS IRELAND LTD | H | 22.724,00 | X |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 038448027 | TESAVEL | 28 cpr riv 25 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 038448080 | TESAVEL | 28 cpr riv 50 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 038448142 | TESAVEL | 28 cpr riv 100 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| C09CA02 | EPROSARTAN MESILATO | 033331149 | TEVETENZ | 28 cpr riv 600 mg | MYLAN IRE HEALTHCARE LTD | A | 19,47 | X |
| C09DA02 | EPROSARTAN MESILATO/IDROCLOROTIAZIDE | 036772010 | TIARTAN | 28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | MYLAN IRE HEALTHCARE LTD | A | 23,94 | X |
| L01BB03 | TIOGUANINA | 022825018 | TIOGUANINA ASPEN | 25 cpr 40 mg | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | A | 148,57 | X |
| A07AA11 | RIFAXIMINA | 041924046 | TIXTELLER | 56 cpr riv 550 mg | ALFASIGMA SpA | A | 254,56 | X |
| G03BA03 | TESTOSTERONE | 037314010 | TOSTREX | gel multidose 60 g 2% con dosatore | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | A | 53,47 | X |
| A10BH05 | LINAGLIPTIN | 041401035 | TRAJENTA | 28 cpr riv 5 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | A | 61,90 | X |
| N02AX02 | TRAMADOLO CLORIDRATO | 035986025 | TRALODIE | 20 cps 100 mg rilascio prolungato | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 8,94 | X |
| N02AX02 | TRAMADOLO CLORIDRATO | 035986052 | TRALODIE | 10 cps 150 mg rilascio prolungato | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 6,71 | X |
| N02AX02 | TRAMADOLO CLORIDRATO | 035986090 | TRALODIE | 10 cps 200 mg rilascio prolungato | NEOPHARMED GENTILI SpA | A | 8,94 | X |
| M09AX03 | ATALUREN | 043535018 | TRANSLARNA | orale grat 30 bust 125 mg | PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD | H | 2.889,90 | X |
| M09AX03 | ATALUREN | 043535020 | TRANSLARNA | orale grat 30 bust 250 mg | PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD | H | 5.779,80 | X |
| M09AX03 | ATALUREN | 043535032 | TRANSLARNA | orale grat 30 bust 1.000 mg | PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD | H | 23.119,20 | X |
| R03AL08 | VILANTEROLO TRIFENATATO/UMECLIDINIO BROMURO/FLUTICASONE FUROATO | 045790021 | TRELEGY ELLIPTA | 30 dosi polv inal 92 mcg + 55 mcg + 22 mcg | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD | A | 84,95 | X |
| A10AE06 | INSULINA DEGLUDEC | 042658029 | TRESIBA | FLEXTOUCH SC 5 penne preriemp 3 ml 100 U/ml | NOVO NORDISK A/S | A | 137,08 | |
| R03AL09 | BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO/GLICOPIRRONIO BROMURO | 045489022 | TRIMBOW | soluz inal 120 erog 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg | CHIESI FARMACEUTICI SpA | A | 91,67 | X |
| C09BX01 | PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE/AMLODIPINA BESILATO | 042407066 | TRIPLIAM | 30 cpr riv 5 mg + 1,25 mg + 5 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 12,06 | |
| C09BX01 | PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE/AMLODIPINA BESILATO | 042407116 | TRIPLIAM | 30 cpr riv 5 mg + 1,25 mg + 10 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 12,06 | |
| C09BX01 | PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE/AMLODIPINA BESILATO | 042407167 | TRIPLIAM | 30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg + 5 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 11,76 | |
| C09BX01 | PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE/AMLODIPINA BESILATO | 042407217 | TRIPLIAM | 30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg + 10 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 12,49 | |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N06AX05 | TRAZODONE CLORIDRATO | 022323012 | TRITTICO | 3 fiale IM EV 50 mg 5 ml | ANGELINI SpA | A | 2,38 | ( PP inv.) |
| N06AX05 | TRAZODONE CLORIDRATO | 022323036 | TRITTICO | 30 cpr div 50 mg | ANGELINI SpA | A | 4,86 | ( PP inv.) |
| N06AX05 | TRAZODONE CLORIDRATO | 022323048 | TRITTICO | 30 cpr div 100 mg | ANGELINI SpA | A | 8,84 | X |
| N06AX05 | TRAZODONE CLORIDRATO | 022323063 | TRITTICO | 30 cpr div 75 mg rilascio prolungato | ANGELINI SpA | A | 6,80 | X |
| N06AX05 | TRAZODONE CLORIDRATO | 022323075 | TRITTICO | 20 cpr div 150 mg rilascio prolungato | ANGELINI SpA | A | 9,02 | X |
| N06AX05 | TRAZODONE CLORIDRATO | 022323099 | TRITTICO | orale gtt 30 ml 60 mg/ml | ANGELINI SpA | A | 7,11 | X |
| N06AX05 | TRAZODONE CLORIDRATO | 022323113 | TRITTICO | 14 cpr riv CONTRAMID 150 mg rilascio prolungato | ANGELINI SpA | A | 6,23 | X |
| N06AX05 | TRAZODONE CLORIDRATO | 022323190 | TRITTICO | 30 cpr riv CONTRAMID 300 mg rilascio prolungato | ANGELINI SpA | A | 23,87 | X |
| C10BX11 | ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO | 043427018 | TRIVERAM | 30 cpr riv 10 mg + 5 mg + 5 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 12,90 | X |
| C10BX11 | ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO | 043427044 | TRIVERAM | 30 cpr riv 20 mg + 5 mg + 5 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 12,90 | X |
| C10BX11 | ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO | 043427071 | TRIVERAM | 30 cpr riv 20 mg + 10 mg + 5 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 13,28 | X |
| C10BX11 | ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO | 043427107 | TRIVERAM | 30 cpr riv 20 mg + 10 mg + 10 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 14,44 | X |
| C10BX11 | ATORVASTATINA CALCIO TRIIDRATO/PERINDOPRIL ARGININA/AMLODIPINA BESILATO | 043427133 | TRIVERAM | 30 cpr riv 40 mg + 10 mg + 10 mg flacone | LES LABORATOIRES SERVIER | A | 14,44 | X |
| A10BJ05 | DULAGLUTIDE | 043783024 | TRULICITY | 4 penne preriempite SC 0,5 ml 0,75 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | A | 161,56 | X |
| A10BJ05 | DULAGLUTIDE | 043783075 | TRULICITY | 4 penne preriempite SC 1,5 mg 0,5 ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | A | 161,56 | X |
| N02AA01 | MORFINA SOLFATO | 033484015 | TWICE | 16 cps 10 mg rilascio prolungato | ETHYPHARM S.A. | A | 4,96 | |
| N02AA01 | MORFINA SOLFATO | 033484027 | TWICE | 16 cps 30 mg rilascio prolungato | ETHYPHARM S.A. | A | 8,51 | |
| N02AA01 | MORFINA SOLFATO | 033484039 | TWICE | 16 cps 60 mg rilascio prolungato | ETHYPHARM S.A. | A | 15,74 | |
| N02AA01 | MORFINA SOLFATO | 033484041 | TWICE | 16 cps 100 mg rilascio prolungato | ETHYPHARM S.A. | A | 22,94 | |
| J01MA17 | PRULIFLOXACINA | 035678022 | UNIDROX | 5 cpr riv 600 mg | ANGELINI SpA | A | 19,54 | |
| J01MA17 | PRULIFLOXACINA | 035678034 | UNIDROX | 1 cpr riv 600 mg | ANGELINI SpA | A | 8,23 | |
| L01EX09 | NINTEDANIB ESILATO | 043782022 | VARGATEF | 120 cps molli 100 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | H | 2.583,33 | X |
| L01EX09 | NINTEDANIB ESILATO | 043782046 | VARGATEF | 60 cps molli 150 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH | H | 2.583,33 | X |
| C08CA12 | BARNIDIPINA CLORIDRATO | 035144017 | VASEXTEN | 28 cps 20 mg rilascio modificato | ITALFARMACO SpA | A | 17,89 | X |
| C08CA12 | BARNIDIPINA CLORIDRATO | 035144029 | VASEXTEN | 28 cps 10 mg rilascio modificato | ITALFARMACO SpA | A | 17,89 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415063 | VELLOFENT | 4 cpr subling 67 mcg | ANGELINI SpA | A | 40,76 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415087 | VELLOFENT | 30 cpr subling 67 mcg | ANGELINI SpA | A | 238,20 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415149 | VELLOFENT | 4 cpr subling 133 mcg | ANGELINI SpA | A | 40,76 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415164 | VELLOFENT | 30 cpr subling 133 mcg | ANGELINI SpA | A | 238,20 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415226 | VELLOFENT | 4 cpr subling 267 mcg | ANGELINI SpA | A | 40,76 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415240 | VELLOFENT | 30 cpr subling 267 mcg | ANGELINI SpA | A | 238,20 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415303 | VELLOFENT | 4 cpr subling 400 mcg | ANGELINI SpA | A | 40,76 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415327 | VELLOFENT | 30 cpr subling 400 mcg | ANGELINI SpA | A | 238,20 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415380 | VELLOFENT | 4 cpr subling 533 mcg | ANGELINI SpA | A | 40,76 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415404 | VELLOFENT | 30 cpr subling 533 mcg | ANGELINI SpA | A | 238,20 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415467 | VELLOFENT | 4 cpr subling 800 mcg | ANGELINI SpA | A | 40,76 | X |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO | 042415481 | VELLOFENT | 30 cpr subling 800 mcg | ANGELINI SpA | A | 238,20 | X |
| D05AX04 | TACALCITOLO MONOIDRATO | 031494014 | VELLUTAN | ung derm 20 g 4 mcg/g | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 13,10 | X |
| D05AX04 | TACALCITOLO MONOIDRATO | 031494026 | VELLUTAN | emuls cut 20 ml 4 mcg/g | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 12,53 | X |
| D05AX04 | TACALCITOLO MONOIDRATO | 031494040 | VELLUTAN | emuls cut 50 ml 4 mcg/g | ABIOGEN PHARMA SpA | A | 20,65 | X |
| A10BD07 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 038678037 | VELMETIA | 56 cpr riv 50 mg + 850 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BD07 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 038678102 | VELMETIA | 56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| L01XX52 | VENETOCLAX | 045198025 | VENCLYXTO | 7x2 cpr riv 10 mg dose unitaria | ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG | H | 82,17 | X |
| L01XX52 | VENETOCLAX | 045198049 | VENCLYXTO | 7x1 cpr riv 50 mg dose unitaria | ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG | H | 205,41 | X |
| L01XX52 | VENETOCLAX | 045198052 | VENCLYXTO | 7x1 cpr riv 100 mg dose unitaria | ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG | H | 410,82 | X |
| L01XX52 | VENETOCLAX | 045198064 | VENCLYXTO | 7x2 cpr riv 100 mg dose unitaria | ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG | H | 821,64 | X |
| L01XX52 | VENETOCLAX | 045198076 | VENCLYXTO | 4x28 cpr riv 100 mg dose unitaria | ABBVIE DEUTSCHLAND GmbH&CO.KG | H | 6.573,08 | X |
| N01BB02 | LIDOCAINA | 040335022 | VERSATIS | 10 cerotti medicati 700 mg | GRUNENTHAL ITALIA Srl | A | 36,10 | X |
| N01BB02 | LIDOCAINA | 040335059 | VERSATIS | 30 cerotti medicati 700 mg | GRUNENTHAL ITALIA Srl | A | 108,30 | X |
| L01EF03 | ABEMACICLIB | 047091107 | VERZENIOS | 28 cpr riv 50 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 1.894,74 | X |
| L01EF03 | ABEMACICLIB | 047091121 | VERZENIOS | 28 cpr riv 100 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 1.894,74 | X |
| L01EF03 | ABEMACICLIB | 047091145 | VERZENIOS | 28 cpr riv 150 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | H | 1.894,74 | X |
| N03AX18 | LACOSAMIDE | 038919015 | VIMPAT | 14 cpr riv 50 mg | UCB PHARMA S.A. | A | 12,56 | X |
| N03AX18 | LACOSAMIDE | 038919027 | VIMPAT | 56 cpr riv 50 mg | UCB PHARMA S.A. | A | 50,24 | X |

| ATC | PRINCIPIO ATTIVO | AIC | SPECIALITA' | CONFEZIONE | TITOLARE AIC | CLASSE | Prezzo (€) | PB5% 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N03AX18 | LACOSAMIDE | 038919041 | VIMPAT | 14 cpr riv 100 mg | UCB PHARMA S.A. | A | 25,12 | X |
| N03AX18 | LACOSAMIDE | 038919054 | VIMPAT | 56 cpr riv 100 mg | UCB PHARMA S.A. | A | 100,47 | X |
| N03AX18 | LACOSAMIDE | 038919078 | VIMPAT | 14 cpr riv 150 mg | UCB PHARMA S.A. | A | 37,70 | X |
| N03AX18 | LACOSAMIDE | 038919080 | VIMPAT | 56 cpr riv 150 mg | UCB PHARMA S.A. | A | 150,71 | X |
| N03AX18 | LACOSAMIDE | 038919116 | VIMPAT | 56 cpr riv 200 mg | UCB PHARMA S.A. | A | 200,95 | X |
| N06AX12 | BUPROPIONE CLORIDRATO | 037685056 | WELLBUTRIN | 30 cpr 300 mg rilascio modificato flacone | GLAXOSMITHKLINE SpA | A | 41,04 | X |
| N04BD03 | SAFINAMIDE METANSOLFONATO | 043906039 | XADAGO | 30 cpr riv 50 mg | ZAMBON SpA | A | 137,58 | X |
| N04BD03 | SAFINAMIDE METANSOLFONATO | 043906080 | XADAGO | 30 cpr riv 100 mg | ZAMBON SpA | A | 137,58 | X |
| S01EE01 | LATANOPROST | 038611036 | XALIBUR | collirio 30 monod 0,2 ml 0,005% | PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY Srl | A | 9,84 | X |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 037794029 | XELEVIA | 28 cpr riv 25 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 037794082 | XELEVIA | 28 cpr riv 50 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BH01 | SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO | 037794144 | XELEVIA | 28 cpr riv 100 mg | MERCK SHARP & DOHME BV | A | 59,22 | |
| A10BD15 | DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 043208038 | XIGDUO | 56 cpr riv 5 mg + 850 mg | ASTRAZENECA AB | A | 56,10 | X |
| A10BD15 | DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO | 043208091 | XIGDUO | 56 cpr riv 5 mg + 1.000 mg | ASTRAZENECA AB | A | 56,10 | X |
| V10XX03 | RADIO-223RA-DICLORURO | 043116019 | XOFIGO | 1 flaconcino EV 6 ml 1.100 kbq/ml | BAYER AG | H | 4.180,00 | X |
| A10AE56 | INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE | 043619030 | XULTOPHY | 5 penne preriemp SC 3 ml 100 U/ml + 3,6 mg/ml | NOVO NORDISK A/S | A | 352,43 | X |
| J05AB15 | BRIVUDINA | 035722014 | ZECOVIR | 7 cpr 125 mg | LABORATORI GUIDOTTI SpA | A | 60,12 | |
| D06BB10 | IMIQUIMOD | 043585025 | ZYCLARA | crema derm 28 bust 250 mg 3,75% | MEDA A.B. | A | 96,10 | X |

**21A03926**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo e Idroclorotiazide Sandoz».

*Estratto determina AAM/PPA n. 126/2021 del 19 febbraio 2021*

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ (A.I.C. 044999) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio: B.I.z): aggiornamento ASMF per il principio attivo nebivololo cloridrato.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Numero procedura: IT/H/0680/001-002/II/007.

Numero pratica: VC2/2020/271.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**21A03871**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge 18 novembre 2019, n. 146, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2019.

In conformità al suo art. 29, l'Accordo è entrato in vigore il 13 novembre 2020.

**21A03838**

### Entrata in vigore del Protocollo n. 15 alla Convenzione EDU, recante emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo n. 15 alla Convenzione EDU, recante emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 11 del 15 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2021.

In conformità al suo art. 7, il Protocollo entrerà in vigore il 1° agosto 2021.

**21A03839**

### Entrata in vigore dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 140 del 13 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 30 ottobre 2020.

In conformità al suo art. 25, il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 24 marzo 2021.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica l'Italia ha formulato le seguenti riserve: «1. *In the event that the EU-LAC International Foundation should stipulate with the Italian Government a specific Headquarters Agreement containing provisions related to privileges and immunities, pursuant to Art. 20, para.4 of the founding Agreement, the Italian Government will retain the option of limiting tax exemption on salaries and emoluments paid by the Foundation to that staff who is not resident in Italy and does not have Italian citizenship*;

2. *With regard to Article 21 of the Agreement, Italy recalls that Italian is one of the official languages of the Union. Hence, Italy reserves the right, whether appropriate, to make use of Italian in the context of the work and the activities of the EU-LAC International Foundation. The practices developed within the Organization do not constitute any precedent and do not constrain any future choice.*» Traduzione non ufficiale della riserva: «1. Nel caso in cui la Fondazione internazionale UE-LAC stipulasse con il Governo Italiano uno specifico accordo di sede contenente previsioni correlate a privilegi e immunità ai sensi dell'art. 20, paragrafo 4, dell'Accordo che istituisce la Fondazione, il Governo Italiano si riserverà di limitare l'esenzione fiscale sui salari e gli emolumenti pagati dalla Fondazione a al personale non residente in Italia e non avente cittadinanza italiana; 2. In merito all'art. 21 dell'Accordo, l'Italia ricorda che l'italiano è una delle lingue ufficiali dell'Unione. Indi, l'Italia si riserva, ove appropriato, di fare uso dell'italiano nel contesto del lavoro e delle attività della Fondazione internazionale UE-LAC. Ad ogni modo, le prassi sviluppate all'interno della Fondazione non costituiscono precedente e non vincolano le scelte future in materia.».

**21A03840**

### Entrata in vigore della Convenzione di Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convenzione di Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 134 dell'8 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 27 ottobre 2020.

In conformità al suo art. 31.2, la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 5 aprile 2021.

**21A03841**

### Entrata in vigore della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 133 del 1° ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 23 ottobre 2020.

In conformità al suo art. 18, la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 1° aprile 2021.

**21A03842**

**Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.**

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 48 del 29 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 14 aprile 2021.

In conformità al suo art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il 9 giugno 2021.

**21A03843**

**Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.**

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 57 del 21 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 4 maggio 2021.

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 l'Accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2021.

**21A03844**

**Entrata in vigore dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.**

Si è perfezionata la procedura per l'entrata in vigore dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge 18 novembre 2019, n. 146, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 17 dicembre 2019.

In conformità al suo art. 22, l'Accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2020.

**21A03845**

**Entrata in vigore del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.**

Si è perfezionata la procedura per l'entrata in vigore del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge 18 novembre 2019, n. 146, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 17 dicembre 2019.

In conformità al suo art. 24, il Trattato è entrato in vigore il 15 ottobre 2020.

**21A03846**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.».**

Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 103 del 30 aprile 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 17 giugno 2021, n. 87, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 17 giugno 2021, n. 87, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.».

**21A03812**

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

**Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 3 giugno 2021.**

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 3 giugno 2021 del Comitato nazionale recante: «Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per responsabili tecnici». è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

**21A03847**

**Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 3 giugno 2021.**

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 3 giugno 2021 del Comitato nazionale recante: «Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all'art. 40-*ter* della legge 11 settembre 2020, n. 120» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
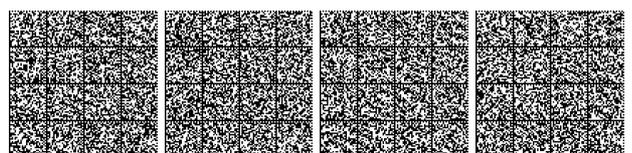
**21A03848**

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
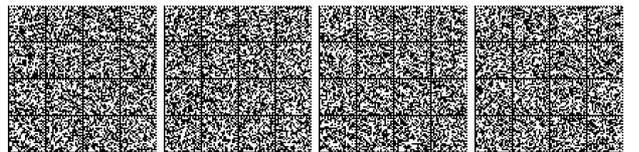
(WI-GU-2021-GU1-154) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
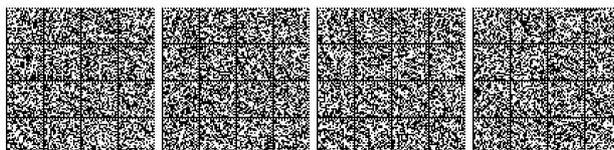
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.